

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 ottobre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2011, n. 8.

Nuove disposizioni in materia di elettrodomesti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2011, n. 17.

Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani. Pag. 8

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2011, n. 6.

Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 «Attuazione della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità Europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della Direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977»..... Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2011, n. 11.

Interventi per favorire l'occupazione femminile . Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2011, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche..... Pag. 10

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2011, n. 10.

Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, «Disciplina civica della Provincia autonoma di Bolzano»..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 agosto 2011, n. 29.

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano .. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 agosto 2011, n. 30.

Modifiche al D.P.G.P. 13 giugno 1989, n. 11, «Regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi»..... Pag. 11



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 settembre 2011, n. 0214/Pres.

LR 22/2010 art. 6, comma 9. Regolamento per la concessione di incentivi per campagne di sensibilizzazione a carattere regionale finalizzate a favorire una più ampia partecipazione dell'utenza anziana alle attività sportive .. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2011, n. 0219/Pres.

LR 14/2010, art. 15 bis. Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2011, n. 0220/Pres.

LR 14/2010, art. 15. Regolamento di modifica del decreto del presidente della regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2011, n. 0221/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento riguardante le modalità di riconoscimento ed erogazione del sussidio economico una tantum ai cittadini italiani residenti in Regione e titolari di pensioni Inps totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni sociali o assegni sociali, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2011, n. 101..... Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2011, n. 13.

Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 «Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)», della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 «Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza» e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 «Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna»..... Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2011, n. 43.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le Pari opportunità)..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 44.

Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto «Giovani sì». Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)..... Pag. 17

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2011, n. 8.

Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali..... Pag. 20

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 21.

Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi)..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 23.

Ulteriore intervento di modifica alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 24.

Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale)..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 25.

Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica..... Pag. 24



REGIONE SICILIA

LEGGE 12 luglio 2011, n. 11.

Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione Pag. 27

LEGGE 12 luglio 2011, n. 12.

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali Pag. 28

REGIONE SARDEGNA

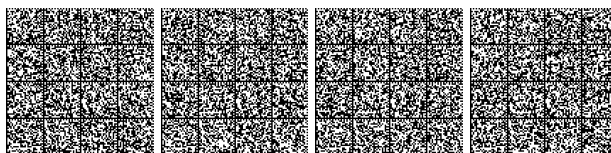
LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 19.

Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico Pag. 39

RETTIFICHE*AVVISO DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale della regione Piemonte del 27 luglio 2011, n. 13 riguardante «Disposizioni urgenti in materia di commercio» Pag. 42

Legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 di modifica alla legge regionale della regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)... Pag. 44



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2011, n. 8.

Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 17 maggio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nell'ambito delle competenze regionali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, di seguito denominate elettrodotti, ed in particolare delle funzioni concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

2. La presente legge è finalizzata a garantire:

a) la tutela sanitaria della popolazione, la prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico generato da elettrodotti;

b) l'ordinato sviluppo, la compatibilità paesaggistica e la corretta localizzazione degli elettrodotti, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche mediante l'individuazione di strumenti ed azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in conformità alla normativa statale vigente in materia;

d) la puntuale disponibilità di energia elettrica nella crescente qualità e quantità richiesta, allo scopo di migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini;

e) i principi di economicità, di efficacia, di efficienza e di semplificazione dell'azione amministrativa;

f) la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

Art. 2.

Competenze

1. La regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, fatte salve le competenze attribuite alle autorità indipendenti e allo Stato e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità da quest'ultimo fissati:

a) autorizza i tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, prevedendo e segnalando le fasce di rispetto secondo i parametri fissati dalla normativa statale vigente;

b) provvede alla concertazione e alla consultazione con il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 36/2001, anche mediante la stipulazione di protocolli ed accordi di programma;

c) verifica il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

d) esprime parere, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, sui programmi di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione nazionale;

e) promuove e valorizza le iniziative di salvaguardia ambientale di cui all'art. 3.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le comunità montane, nell'esercizio delle loro competenze e nel rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono gli obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

3. L'ARPA effettua il monitoraggio dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

Art. 3.

Valorizzazione e salvaguardia ambientale

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, mediante accordi di programma ovvero mediante la stipulazione di convenzioni con i gestori o altri soggetti interessati:

a) l'ottimizzazione paesaggistica e ambientale dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti;

b) la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni generate dagli elettrodotti;

c) la realizzazione di campagne e di sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti elettriche ed elettromagnetiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, la struttura regionale competente in materia di elettrodotti, di seguito denominata struttura competente, valuta l'ottimizzazione dei progetti per la realizzazione ed il rifacimento degli elettrodotti rispetto ai seguenti obiettivi:

a) il coordinamento e la compatibilità delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge sia con le destinazioni urbanistiche in vigore sia con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;

b) la mitigazione dell'impatto visivo e degli elementi di contrasto degli elettrodotti progettati e dei rispettivi tracciati, in rapporto ai valori e alle funzioni proprie del contesto interessato;

c) la scelta di tecnologie atte a ridurre l'impatto rispetto alle riconosciute esigenze di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

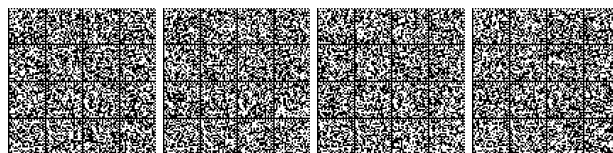
3. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (legge comunitaria 2009), la valutazione dell'ottimizzazione rispetto agli obiettivi di cui al comma 2 è effettuata nell'ambito dell'istruttoria relativa alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.

Programmi di sviluppo e piani di riqualificazione ambientale

1. Il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale presenta annualmente alla regione il programma di sviluppo della rete, corredato di un'analisi di compatibilità ambientale, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, provvedendo, inoltre, a mettere a disposizione i relativi aggiornamenti annuali, ivi compresi quelli determinati da provvedimenti normativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria.

2. Il parere è espresso dal presidente della regione, sentiti gli assessori regionali competenti.



3. La regione, nell'ambito di quanto previsto dai capi III e IV della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), e con le modalità ivi stabilite, predispone piani per la riqualificazione ambientale di aree interessate dall'attraversamento di elettrodotti che prevedano l'interamento dei cavi o di porzioni di essi o la loro dislocazione.

Capo II

TITOLI ABILITATIVI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI ELETTRODOTTI

Art. 5.

Autorizzazione e segnalazione di inizio lavori

1. Sono soggetti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale vigente, in assenza di opposizioni da parte dei privati interessati, sono soggetti alla sola segnalazione di inizio lavori:

a) la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri, che si derivino da altri già autorizzati;

b) la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari;

c) le opere accessorie e l'allestimento elettrico di cabine con opere edilizie esistenti o già autorizzate;

d) le varianti e gli spostamenti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;

e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto all'asse del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri.

3. La segnalazione di inizio lavori, sottoscritta dal legale rappresentante dell'esercente, deve essere presentata alla struttura competente e al comune territorialmente interessato, corredata di una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'impianto, di una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell'esercente attestante l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e degli assensi comunque denominati delle amministrazioni interessate e la conformità delle opere a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente.

4. Dalla data di presentazione della segnalazione di inizio lavori il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera. La struttura competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dalla struttura competente, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

5. Il richiedente deve comunicare alla struttura competente la data di ultimazione dei lavori corredata della dichiarazione di regolare entrata in esercizio dell'impianto.

6. Acquisiti i provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, è consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente. Le opere strutturali, ovvero la posa dei sostegni e dei caviddotti sulle pubbliche strade, sono soggette a segnalazione di inizio lavori presentata al comune territorialmente interessato e corredata della documentazione di cui al comma 3. Dalla data di presentazione della segnalazione, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera.

Qualora le opere implicino procedure espropriative o imposizioni di servitù, le stesse sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1. Gli impianti con tensione nominale fino a 1.000 V compresi nell'autorizzazione di cui al comma 1 non necessitano di segnalazione di inizio lavori.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione né a segnalazione di inizio lavori gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresa la sostituzione di parte dei componenti e sostegni degli stessi anche in ragione all'evoluzione tecnologica.

Art. 6.

Istanza di autorizzazione e avvio dell'istruttoria

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, gli interessati presentano alla struttura competente apposita istanza, corredata di una corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e di una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, indicando il termine entro cui presentarle. Decorso il termine stabilito senza che siano state presentate integrazioni, l'istanza è dichiarata non procedibile.

3. L'istanza e la relativa documentazione restano depositate, durante l'istruttoria, presso la struttura competente a disposizione del pubblico, delle strutture regionali e degli altri enti interessati.

4. Il richiedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede, a proprie spese, a trasmettere copia dell'istanza al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 111, comma secondo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

5. La struttura competente, ove non vi abbia provveduto il richiedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede a:

a) pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della regione l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione con l'indicazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse e delle modalità di presentazione delle stesse alla struttura competente;

b) comunicare ai comuni territorialmente interessati l'avvenuta presentazione dell'istanza, trasmettendo copia della documentazione allegata alla stessa;

c) trasmettere copia dell'istanza alle strutture regionali e agli altri enti invitati alla conferenza di servizi di cui all'art. 9.

6. Ove ritenuto necessario, la struttura competente può effettuare sopralluoghi nelle aree interessate dall'opera; al sopralluogo possono partecipare il richiedente, nonché altri enti o strutture regionali interessati, allo scopo preventivamente informati.

7. I comuni territorialmente interessati provvedono a:

a) dare notizia del deposito dell'istanza, mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, per consentire la presentazione di osservazioni alla struttura competente da parte di chiunque vi abbia interesse;

b) trasmettere copia del referto della pubblicazione di cui alla lettera a) alla struttura competente;

c) predisporre idonea documentazione attestante la conformità urbanistica, lo stato dei luoghi, le interferenze e l'indicazione delle richieste di costruzione in atto relative al proprio territorio da fornire, entro trenta giorni, alla struttura competente nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 7.

Istruttoria

1. La struttura competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, anche su richiesta del richiedente, può convocare una riunione valutativa preliminare con le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera, al fine di pervenire ad una prima valutazione sulla fattibilità dell'opera stessa.



2. Entro dieci giorni dalla riunione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente le determinazioni assunte in esito della riunione, le quali possono anche consistere nella richiesta motivata di apportare modificazioni al progetto presentato o di integrare la documentazione tecnica presentata.

3. Il termine di cui all'art. 9, comma 1, è sospeso nei casi in cui si renda necessaria l'attivazione di una procedura di deroga in relazione alla presenza degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ovvero qualora il richiedente ne faccia motivata richiesta.

Art. 8.

Valutazione di impatto ambientale

1. Nel caso in cui l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, abbia ad oggetto elettrodotti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 12/2009, si applica la procedura istruttoria ivi prevista.

2. Il termine di cui all'art. 9, comma 1, è sospeso sino all'adozione, da parte della giunta regionale, della deliberazione di cui all'art. 23 della legge regionale n. 12/2009.

Art. 9.

Conferenza di servizi

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di cui all'art. 6, comma 5, lettera a), la struttura competente indice una Conferenza di servizi ai sensi del capo VI della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati da parte delle strutture e degli enti pubblici competenti, nonché delle autorità interessate ai sensi dell'art. 120 del regio decreto n. 1775/1933.

Art. 10.

Conclusione del procedimento

1. Entro dieci giorni dalla conclusione favorevole dei lavori della conferenza di servizi di cui all'art. 9, il dirigente della struttura competente autorizza, con proprio provvedimento da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della regione, la costruzione e l'esercizio provvisorio dell'opera. Il provvedimento può dichiarare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e delle opere ed ogni altra condizione necessaria a giustificare l'occupazione di urgenza delle aree interessate dalla costruzione degli elettrodotti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio degli elettrodotti e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve:

a) adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;

b) trasmettere alla struttura competente le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori. I lavori devono iniziare entro due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e terminare entro cinque anni dalla medesima data;

c) provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;

d) trasmettere alla struttura competente, ai comuni territorialmente interessati e all'ARPA la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.

4. Eventuali varianti all'intervento e alle opere accessorie autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 1, che si rendano necessarie in corso d'opera, devono essere autorizzate con la medesima procedura prima

della loro realizzazione. Le varianti all'intervento e alle opere accessorie oggetto di segnalazione di inizio lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 2, possono essere realizzate in corso d'opera e segnalate alla struttura competente prima dell'autorizzazione all'esercizio definitivo di cui all'art. 11, comma 8, ovvero contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7.

5. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta al rilascio di titoli abilitativi edilizi. La costruzione di opere edilizie adibite a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è soggetta, rispettivamente, a concessione edilizia o a denuncia di inizio attività ai sensi della legge regionale n. 11/1998. L'interessato può richiedere che i predetti interventi siano autorizzati con il provvedimento di cui al comma 1.

Art. 11.

Collaudo

1. Qualora il Ministero competente non presenti opposizione ai sensi del decreto interministeriale del 21 marzo 1988, n. 449 (approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne), gli elettrodotti e le opere accessorie sono sottoposti a collaudo a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro l'anno successivo ai primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'opera autorizzata.

2. In sede di collaudo, il collaudatore deve accertare:

a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità delle opere al progetto e alle eventuali varianti e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente;

e) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.

3. Qualora i materiali e le strutture degli elettrodotti e delle relative opere siano conformi ai modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 449/1988, gli accertamenti di cui al comma 2, lettera b), sono ad ogni effetto sostituiti da un attestato del titolare dell'autorizzazione che confermi tali circostanze.

4. Il collaudatore è nominato dalla struttura competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di linee ed impianti elettrici, non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione relativamente all'opera da collaudare.

5. Le operazioni di collaudo sono riportate su apposito verbale, redatto dal professionista incaricato, in due originali, da inviare rispettivamente alla struttura competente e al titolare dell'autorizzazione.

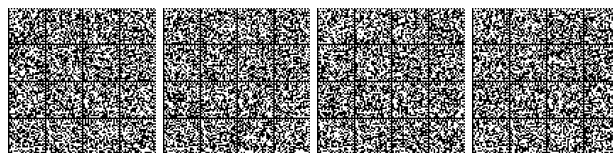
6. Il verbale di collaudo si intende tacitamente approvato qualora, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la struttura competente all'autorizzazione non sollevi alcun rilievo.

7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, il collaudo può essere sostituito, ad ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell'esercente attestante l'esatto adempimento di quanto previsto dal comma 2, nonché la conformità dell'opera alla normativa tecnica vigente.

8. In caso di esito favorevole del collaudo, il dirigente della struttura competente autorizza, con proprio provvedimento, l'esercizio definitivo della linea.

9. Qualora il collaudo abbia dato esito negativo, il collaudatore invia una motivata relazione al titolare dell'autorizzazione e alla struttura competente, la quale provvede a determinare, sentito il titolare, gli interventi necessari da effettuarsi entro un congruo termine.

10. Il titolare dell'autorizzazione provvede, a proprie spese, all'esecuzione delle modifiche disposte, a conclusione delle quali richiede un nuovo collaudo diretto a verificare l'ottemperanza a quanto stabilito nella relazione di cui al comma 9. L'esito del collaudo è certificato ai sensi del comma 5.



11. La mancata o inadeguata esecuzione delle modifiche disposte nel termine assegnato, accertata ai sensi del comma 9, comporta la revoca dell'autorizzazione. Il provvedimento di revoca è adottato dalla struttura competente e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione. Con il provvedimento di revoca è assegnato un congruo termine per la demolizione o la rimozione dell'impianto già autorizzato, alla quale provvede, in caso di inerzia del soggetto obbligato, ed a spese di quest'ultimo, la struttura competente.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12.

Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità

1. Per i lavori e le opere relativi alla costruzione di elettrodotti è dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità qualora alla loro realizzazione provvedano i titolari di concessione statale e negli altri casi previsti dalla legge. In ogni altro caso, su istanza del richiedente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con il provvedimento di autorizzazione possono essere dichiarate la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e delle opere e la sussistenza di ogni altra condizione necessaria a giustificare l'occupazione di urgenza delle aree interessate dalla costruzione degli elettrodotti. Il provvedimento di autorizzazione dell'opera indica i termini entro i quali devono avere inizio e fine le espropriazioni e i lavori.

Art. 13.

Somma urgenza

1. Le disposizioni di cui al capo II non si applicano nel caso in cui i lavori e le opere relativi ad elettrodotti siano determinati da:

- a) guasti, anomalie e danni anche provocati da terzi;
- b) situazioni di pericolo per persone, animali o cose;
- c) situazioni in cui è prioritariamente necessario garantire la continuità nell'erogazione dell'energia;
- d) eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- e) installazioni qualificate dalla regione o dai comuni come connesse ad eventi di pubblico interesse;
- f) ulteriori ragioni di urgenza individuate dalla giunta regionale con propria deliberazione.

2. Terminata l'urgenza, i lavori e le opere di cui al comma 1 devono essere autorizzati con le modalità di cui al capo II.

Art. 14.

Domanda in sanatoria

1. I titolari di elettrodotti costruiti in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, possono richiedere l'autorizzazione in sanatoria, presentando apposita istanza alla struttura competente con le modalità di cui all'art. 6.

2. I titolari di elettrodotti costruiti in assenza della segnalazione di cui all'art. 5, comma 2, possono presentare la predetta segnalazione, in sanatoria, con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.

3. In seguito alle procedure di cui agli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del regio decreto n. 1775/1933 e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20, alle istanze e alle segnalazioni in sanatoria si applicano le disposizioni di cui al capo II, ad esclusione dell'art. 7.

Art. 15.

Spostamenti per ragioni di pubblico interesse

1. Il dirigente della struttura competente, anche su richiesta dei comuni territorialmente interessati, può ordinare, con proprio provvedimento, lo spostamento, anche parziale, o la modifica dei tracciati di elettrodotti per ragioni di pubblico interesse.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 autorizza lo spostamento o la modifica imposti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e delle opere necessari allo scopo. Nel provvedimento è inoltre indicato l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere alla società o impresa titolare dell'elettrodotto.

Art. 16.

Piani di risanamento

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36/2001, i gestori degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV presentano alla struttura competente una proposta di piano di risanamento.

2. Le proposte di piano di risanamento di cui al comma 1 sono approvate dal dirigente della struttura competente, sentiti i comuni interessati ed acquisito il parere tecnico dell'ARPA. Il provvedimento di approvazione può indicare le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni eventualmente necessarie, i cui oneri realizzativi sono posti a carico dei proprietari degli elettrodotti.

3. In caso di inerzia o inadempienza da parte dei gestori, i piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV sono adottati dalla regione, con deliberazione della giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA sulla base di un programma di priorità degli interventi da effettuare.

4. Il mancato risanamento, in ottemperanza alle prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, dovuto all'inerzia o all'inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano la disponibilità, comporta la disattivazione dei suddetti impianti, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta con decreto del Presidente della regione, per un periodo non superiore a sei mesi, su segnalazione dell'ARPA.

Art. 17.

Elettrificazione prevista dal piano di sviluppo rurale

1. Per la realizzazione di elettrodotti previsti dai piani di sviluppo rurale e richiesti da pubbliche amministrazioni, le società o le imprese distributrici di energia elettrica sono esentate dal pagamento di qualsiasi canone o corrispettivo per l'utilizzo dei beni del demanio e del patrimonio della regione e dei comuni.

2. L'esenzione di cui al comma 1 non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni cagionati durante la costruzione dell'elettrodotto, anche per effetto delle necessarie occupazioni temporanee.

Art. 18.

Censimento e catasto degli elettrodotti

1. I gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica forniscono alla struttura competente la mappa completa delle proprie reti di distribuzione con tensione superiore a 1.000 Volt al fine dell'implementazione del catasto istituito ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 (disposizioni in materia di elettrodotti).

2. La regione può stipulare apposite convenzioni con i gestori delle reti al fine di disciplinare il trattamento, la divulgazione e la diffusione delle informazioni di cui al comma 1.



Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19.

Vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente, ai comuni e al Corpo forestale della Valle d'Aosta spettano la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 20.

Sanzioni

1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza il prescritto titolo abilitativo di cui all'art. 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del proprietario, da euro 50 a euro 500 per elettrodotti fino a 1.000 V, da euro 500 a euro 3.000 per elettrodotti da 1.000 V a 20.000 V, da euro 3.000 a euro 15.000 per elettrodotti da 20.000 V fino a 150.000 oltre l'eventuale disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'art. 16, comma 4.

2. In caso di violazione delle disposizioni statali vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'art. 15 della legge n. 36/2001. All'irrogazione delle sanzioni provvede il dirigente della struttura competente, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati dall'ARPA.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il presidente della regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 19.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 21.

Rinvio

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce, con propria deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge, ivi compresa la documentazione da allegare alle segnalazioni e alle istanze autorizzative previste.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 3, 11, comma 11, 15 e 16 è determinato in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per il triennio 2011/2013 nell'area omogenea 1.14.1 (tutela ambiente e urbanistica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'UPB 1.14.1.20 (investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 20 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Abrogazione

1. La legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32, è abrogata.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 11, comma 11, 15 e 16 entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 aprile 2011.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

11R0492

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2011, n. 17.

Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 38 del 22 settembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale assegnati ai profughi italiani ai sensi dell'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Art. 2.

Soggetti legittimati all'acquisto

1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all'art. 4.

2. In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari conviventi, purché legalmente residenti nell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge, documentando la qualità di profugo in capo al dante causa deceduto.



3. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Determinazione del prezzo di cessione

1. Il prezzo di cessione degli alloggi alienabili ai sensi della presente legge ai soggetti di cui all'art. 2 è quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. Il prezzo di cessione è corrisposto in unica soluzione al momento della stipula dell'atto di compravendita.

Art. 5.

Alienazione immobili ad uso non abitativo

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 3bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli immobili di cui all'art. 1 destinati, realizzati, assegnati o utilizzati dai profughi o da loro associazioni, in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali e sociali a favore degli stessi.

Art. 6.

Adempimenti degli enti proprietari

1. Gli enti proprietari provvedono entro novanta giorni a dare adeguata informazione ai soggetti destinatari della presente legge delle disposizioni in essa contenute, anche tramite pubblicazione sull'albo pretorio, nelle proprie sedi di decentramento, nonché nei propri siti informatici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 settembre 2011

COTA

(Omissis).

11R0510

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2011, n. 6.

Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 «Attuazione della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità Europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della Direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1

1. Nella lettera *a)* del comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 le parole: «a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo» sono sostituite dalle parole: «o a liquidazione coatta amministrativa».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Nei confronti del solo sindaco, l'impedimento di cui alla lettera *a)* del comma 1 non opera nel caso in cui il consiglio di amministrazione valuti sulla base di adeguati elementi e secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. In ogni caso l'impedimento è operante qualora, in relazione alla crisi dell'impresa, siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario o finanziario, condanne con sentenze anche provvisoriamente esecutive al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

2-ter. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i sindaci sono tenuti a darne comunicazione tempestivamente all'azienda di credito presso la quale svolgono funzioni di controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 2-bis, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. Il consiglio di amministrazione assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi da parte dell'interessato.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 settembre 2011

DELLAI

(Omissis).

11R0537



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2011, n. 11.

Interventi per favorire l'occupazione femminile.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce e sostiene l'occupazione femminile in attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne ai sensi dell'art. 37 della Costituzione e della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, attraverso azioni positive, in armonia con gli indirizzi e i criteri del piano di sviluppo provinciale, volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità e dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

2. Le azioni positive previste dal comma 1 perseguono in particolare le seguenti finalità:

a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

c) eliminare le condizioni, le forme organizzative e di ripartizione del lavoro che creano disparità di trattamento con conseguente pregiudizio per la formazione, per l'avanzamento professionale e di carriera e quindi per il trattamento economico e retributivo;

d) favorire la conciliazione della vita professionale con quella familiare anche attraverso forme di flessibilità dell'organizzazione del lavoro e dell'orario;

e) promuovere l'inserimento della donna nelle attività, nei settori professionali e nei livelli in cui sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;

f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile anche attraverso la promozione della formazione imprenditoriale e la qualificazione della professionalità della donna imprenditrice e l'agevolazione dell'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

Art. 2.

Attuazione delle azioni positive

1. La provincia attua le azioni positive previste dall'art. 1 attraverso:

a) il piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), nell'ambito delle iniziative richiamate dall'art. 4, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale;

b) i progetti di azioni positive elaborati dal consigliere/dalla consigliera di parità previsti dall'art. 10 della legge provinciale 10 dicem-

bre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), nell'esercizio dei compiti individuati dall'art. 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 26 novembre 2005, n. 246);

c) le attività di promozione e gli interventi realizzati dalla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità tra uomo e donna, anche su iniziativa della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna istituita dalla legge provinciale n. 41 del 1993;

d) le misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro previste dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);

e) gli aiuti volti a favorire l'imprenditoria femminile previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

Art. 3.

Dialogo sociale

1. Per i fini di questa legge la provincia promuove e incoraggia il dialogo tra le parti sociali, anche in collaborazione con la commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna nell'esercizio dei compiti previsti dall'art. 5 della legge provinciale n. 41 del 1993, attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale, nonché dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, di ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. La provincia incoraggia inoltre le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, a promuovere la parità tra gli uomini e le donne, a introdurre disposizioni lavorative flessibili intese a facilitare l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata.

Art. 4.

Informazione ai Consigli provinciali

1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti da questa legge, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione degli interventi in materia di politica del lavoro e verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile anche in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 1° agosto 2011

DELLAI

11R0478

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2011, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2011)

(Omissis).

11R0479



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2011, n. 10.

Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, «Disciplina civica della Provincia autonoma di Bolzano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
n. 39/I-II del 27 settembre 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3,
«Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano»*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è modificato come segue:

«1. La durata in carica del Difensore civico/ della Difensora civica coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Il Difensore civico/la Difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore/della successora, salvo quanto disposto dal comma 2 e dall'art. 8.»

Art. 2.

Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge la durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica in carica è limitata alla legislatura in corso, indipendentemente dalla data della sua elezione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 19 settembre 2011

DURNWALDER

11R0514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 agosto 2011, n. 29.

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
n. 40/I-II del 4 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 luglio 2011, n. 1086;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Presso il punto 11.5. (Ufficio appalti) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppressa l'ultima lineetta.

2. Presso il punto 18.1. (Ufficio ordinamento scolastico e personale) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è rettificata la versione italiana della denominazione dell'Ufficio in «Ufficio Cultura e scuola ladina».

3. Presso il punto 18.1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunta dopo l'ultima lineetta la seguente:

«- scuola professionale provinciale per l'artigianato artistico Val Gardena»

4. Il punto 20. (Formazione professionale tedesca e ladina) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.

5. Il punto 21. (Formazione professionale italiana) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.

6. Presso l'Allegato 2 (Elenco delle scuole professionali provinciali) al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono sopprese le parole «Elenco delle scuole professionali provinciali» e le lettere A) e B).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 agosto 2011

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011, registro n. 1,
foglio n. 16*

11R0516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 agosto 2011, n. 30.

Modifiche al D.P.G.P. 13 giugno 1989, n. 11, «Regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
n. 40/I-II del 4 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 luglio 2011, n. 1088;

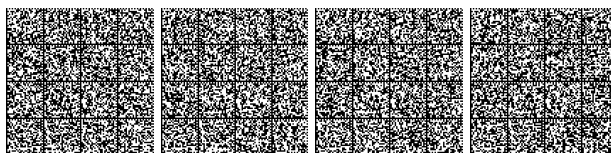
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«(1) Fra gli altri servizi accessori che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, possono essere prestati a favore della sola clientela alloggiata, sono anche comprese la fornitura di giornali, riviste, pellicole non impressionate e francobolli, nonché le prestazioni di wellness e beauty, che sono comunque accessorie rispetto alla prestazione principale ricettiva.»



Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 agosto 2011

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011, registro n. 1, foglio n. 17

11R0517

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2011, n. 0214/Pres.

LR 22/2010 art. 6, comma 9. Regolamento per la concessione di incentivi per campagne di sensibilizzazione a carattere regionale finalizzate a favorire una più ampia partecipazione dell'utenza anziana alle attività sportive.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)) ed in particolare l'art. 6, comma 9 che, al fine di favorire una più ampia partecipazione dell'utenza anziana alle attività sportive, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per campagne di sensibilizzazione a carattere regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Stante la necessità di definire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2011, n. 1595;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di incentivi per campagne di sensibilizzazione a carattere regionale finalizzate a favorire una più ampia partecipazione dell'utenza anziana alle attività sportive previsti dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011))» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2011, n. 0219/Pres.

LR 14/2010, art. 15 bis. Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), come inserito dall'art. 2, comma 115, lettera ii) della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2011, di autoveicoli nuovi o usati, da destinare ad uso individuale, immatricolati Euro 5 dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ed aventi emissioni dichiarate inferiori a 140 g/km di CO₂ ovvero motore alimentato a metano;

Atteso che, ai sensi del citato art. 15-bis, comma 4 della legge regionale 14/2010, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono stabilite con regolamento;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2011, n. 1645 con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

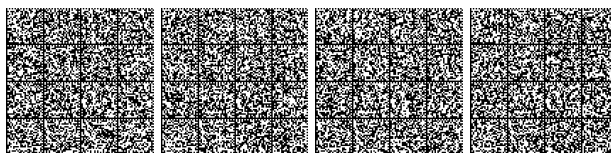
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0471



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2011, n. 0220/Pres.

LR 14/2010, art. 15. Regolamento di modifica del decreto del presidente della regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2012, di autoveicoli nuovi o usati, da destinare ad uso individuale, dotati:

a) esclusivamente, di uno o più motori a emissioni zero;

b) di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o in coordinamento con quello a propulsione a benzina o a gasolio, con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO₂;

Visto il proprio decreto 22 giugno 2011, n. 0142/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli ecologici»;

Viste le modifiche alla legge regionale 14/2010, approvate con la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007);

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il Regolamento sopraccitato sulla base delle nuove previsioni normative;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2011, n. 1646 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 22 giugno 2011, n. 142 «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 22 giugno 2011, n. 142 «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2011, n. 0221/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento riguardante le modalità di riconoscimento ed erogazione del sussidio economico una tantum ai cittadini italiani residenti in Regione e titolari di pensioni Inps totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni sociali o assegni sociali, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2011, n. 101.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), ed in particolare l'art. 9, comma 26, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico una tantum per l'anno 2011, pari a 100 euro, ai cittadini italiani che al 31 dicembre 2010 siano residenti in regione e titolari di pensioni Inps totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni o assegni sociali;

Visto l'art. 9, comma 27, della sopra citata legge regionale 22/2010, in base al quale con regolamento regionale sono stabilite le modalità di attuazione della misura di cui al comma 26;

Visto il Regolamento riguardante le modalità di riconoscimento ed erogazione del sussidio economico una tantum ai cittadini italiani residenti in regione e titolari di pensioni Inps totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni o assegni sociali, emanato con proprio decreto 3 maggio 2011, n. 0101/Pres. (di seguito Regolamento), con il quale è stata data attuazione alla sopra citata disposizione di legge;

Visto l'art. 9, comma 22, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 11/2007) con il quale è stato novellato il sopra citato art. 9, comma 26, della legge 22/2010 elevando il quantum del sussidio da un importo di euro 100 ad un importo complessivo pari a 200 euro;

Ritenuto di modificare il Regolamento al fine di recepire la sopra descritta novella legislativa;

Considerato che la proposta di Regolamento emanato con proprio decreto n. 0101/Pres./2011 è stato sottoposta, in data 14 aprile 2011, all'esame del Consiglio delle autonomie locali ai sensi l'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in relazione agli aspetti procedurali di riconoscimento ed erogazione del sussidio, previsti dall'art. 3 del Regolamento, che prevedono l'intervento delle Amministrazioni comunali nella sola fase di individuazione dei soggetti beneficiari del sussidio;

Considerato che la modifica che si intende introdurre al testo del Regolamento si limita al solo aumento dell'importo del sussidio ai beneficiari già individuati e pertanto non comporta alcuna implicazione sugli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali né sulle loro competenze;

Preso atto pertanto che non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi del sopra citato art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;



Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2011, n. 1648, con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento riguardante le modalità di riconoscimento ed erogazione del sussidio economico una tantum ai cittadini italiani residenti in regione e titolari di pensioni Inps totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni o assegni sociali, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2011, n. 101»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento riguardante le modalità di riconoscimento ed erogazione del sussidio economico una tantum ai cittadini italiani residenti in regione e titolari di pensioni Inps totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni o assegni sociali, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2011, n. 101», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al Regolamento riguardante le modalità di riconoscimento ed erogazione del sussidio economico una tantum ai cittadini italiani residenti in regione e titolari di pensioni Inps totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni sociali o assegni sociali, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2011, n. 101.

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione n. 101/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 3 maggio 2011, n. 101 (Regolamento riguardante le modalità di riconoscimento ed erogazione del sussidio economico una tantum ai cittadini italiani residenti in regione e titolari di pensioni Inps totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni sociali o assegni sociali), le parole «pari a 100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo complessivo pari a 200 euro».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, Il Presidente: TONDO

(Omissis).

11R0473

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2011, n. 13.

Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 «Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)», della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 «Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza» e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 «Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Emilia-Romagna n. 145 del 27 settembre 2011)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25

Art. 1.

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «per un periodo di almeno cinque anni».

Art. 2.

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il seguente periodo: «Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum».

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 sono eliminate le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003 dopo le parole «imprenditoriale o professionale» sono aggiunte le seguenti: «da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto».

Art. 4.

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003 è così sostituito:

«1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto».



Art. 5.

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il seguente periodo: «Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione.».

Art. 6.

Introduzione dell'articolo 13-bis nella legge regionale n. 25 del 2003

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)). — 1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Indennità). — 1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 60 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.

2-ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.».

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Sede). — 1. Il Difensore civico ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16-bis.».

Art. 10.

Introduzione dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 25 del 2003

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia). — 1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentiti il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.

2. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza deve sentire il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

5. In caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, possono essere esercitate dal Difensore civico temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza. In tale caso, l'Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2, sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 11 e il programma di attività di cui all'articolo 15, anche con riferimento alle funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma.».

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 7 trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, n. 9

Art. 12.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogata.

Art. 13.

Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole «competenza ed esperienza professionale» sono inserite le seguenti: «, almeno quinquennale.».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:

«(b-bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.».

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole «commercio o professione» sono aggiunte le seguenti: «da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto».



Art. 15.

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunto il seguente periodo: «Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.».

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:

«2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.».

Art. 16.

Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:

«1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.».

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

«2. Alla scadenza del mandato resta in carica fin alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.».

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Indennità*). — 1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.».

Art. 18.

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005 l'ultimo periodo è così sostituito: «L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.».

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Sede e struttura*). — 1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16-bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 «Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)», articolo che si applica integralmente.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.».

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Programmazione delle attività del Garante*). — 1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.

3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.

4. Le determinate e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16-bis della legge regionale n. 25 del 2003.».

TITOLO III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, n. 3

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3

1. L'articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 è così sostituito:

«Art. 10 (*Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale*). — 1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.

3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 «Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.».

4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

5. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.



6. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante.

7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante, delle relazioni sull'attività, della sede e della programmazione delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale n. 9 del 2005».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 settembre 2011

ERRANI

(Omissis).

11R0515

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2011, n. 43.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le Pari opportunità).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 23 settembre 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

Considerato che la disposizione dell'articolo 10 della citata l.r. 76/2009, secondo la quale le missioni all'estero della presidente e delle componenti della Commissione devono essere autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, non risulta coerente con il carattere autonomo di questo organismo affermato dallo Statuto regionale e che è pertanto opportuno modificarlo, riportando all'interno della stessa commissione, nell'ambito del budget di spesa assegnato e disponibile, ogni valutazione in merito;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 76/2009

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:

«5. Le missioni all'estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall'ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all'articolo 11.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 settembre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 settembre 2011.

(Omissis).

11R0539

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 44.

Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto «Giovani sì». Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 23 settembre 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana SpA.);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 37 (Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);



Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana ha intrapreso una serie di azioni di sostegno e rilancio dell'economia volte a fornire aiuti e opportunità alle fasce più giovani della popolazione, secondo quanto delineato nel progetto «Giovani sì»;

2. Si è individuato in Fidi Toscana S.p.A., società partecipata dalla Regione Toscana, uno strumento operativo di particolare rilievo per supportare le azioni di rilancio e sostegno dell'economia;

3. È pertanto necessario consentire a Fidi Toscana S.p.A., nell'ambito dell'attuazione del progetto «Giovani sì», di ampliare la propria sfera di attività, nelle more della sua trasformazione in banca prevista dalla l. r. 37/2009;

4. Occorre, per l'anno 2011, dettare norme transitorie per la concessione semplificata dei contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani») e dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), al fine di consentire al maggior numero di comuni che stanno dando attuazione al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di beneficiare del sostegno della Regione;

5. È necessario apportare alcune modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), in linea con quanto già previsto dall'articolo 114 della l.r. 65/2010, al fine di semplificare il processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni nel 2011, di agevolare il percorso di adempimento dei comuni all'esercizio associato obbligatorio, mediante unione, di funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011 e di ampliare le possibilità di accesso ai contributi di cui all'articolo 112, comma 1, della stessa l.r. 65/2010;

6. È opportuno contribuire al finanziamento dei lavori di escavo del porto di Livorno, tramite la concessione di un contributo alla competente autorità portuale, in considerazione della valenza strategica del porto medesimo, che costituisce componente essenziale della rete dei porti toscani;

7. Con la presente legge si incrementa per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento per le misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie;

8. In vista dello svolgimento in Toscana dei campionati mondiali di ciclismo nell'anno 2013, la Regione promuove iniziative di accompagnamento e propedeutiche alla manifestazione;

9. Al fine del sostegno alle politiche per la montagna e alla creazione di nuove opportunità di sviluppo, e in particolare, con riferimento all'annualità 2011, per la risoluzione della particolare situazione di criticità venutasi a creare nella Montagna Pistoiese, soprattutto sul versante del turismo verde e bianco, anche ai fini di un miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici, è necessario istituire un contributo per interventi straordinari a favore dei comuni montani;

10. In considerazione della natura urgente degli interventi previsti dalla presente legge, è opportuna la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana;

Approva
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FIDI TOSCANA S.p.A. E PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO «GIOVANI SÌ»

Art. 1.

*Interpretazione autentica dell'articolo 3,
quarto comma, della l.r. 32/1974*

1. La disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana SpA), si interpreta nel senso che ai singoli istituti di credito facenti parte di gruppi bancari indicati dall'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), non si applica il limite del 15 per cento di cui al primo periodo del medesimo quarto comma, fermo restando il limite complessivo di una partecipazione al capitale sociale del 30 per cento dell'intero gruppo.

Art. 2.

*Progetto «Giovani sì». Garanzie a favore di professionisti
e persone fisiche da parte di Fidi Toscana S.p.A.*

1. Nell'ambito dell'attuazione del Progetto «Giovani sì» e utilizzando comunque i criteri di evidenza pubblica, le garanzie concesse da Fidi Toscana S.p.A. sono estese:

- a) agli esercenti le professioni intellettuali di cui al libro V, titolo III, capo II del codice civile;
- b) alle persone fisiche.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010,
N. 65 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2011)

Art. 3.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 250.000.000,00 per l'anno 2011 e di euro 200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.»

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato A della l.r. 65/2010

1. L'allegato A della l.r. 65/2010 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 112 della l.r. 65/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'anno 2011, le risorse regionali destinate, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), all'incentivazione delle gestioni associate, sono concesse unicamente alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, sulla base delle disposizioni del presente articolo».



2. Dopo il comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle seguenti situazioni:

a) l'unione di comuni ha beneficiato nell'anno 2010 dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;

b) l'unione è stata costituita mediante stipula dell'atto costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti gli organi di governo;

c) l'unione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) è in fase di costituzione; è considerata in fase di costituzione l'unione per la quale, entro il termine perentorio del 21 novembre 2011, i comuni hanno approvato lo statuto e l'atto costitutivo ed è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008.

2-ter. I contributi sono concessi:

a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2-bis, lettere a) e b);

b) alle comunità montane, nel caso di cui al comma 2-bis, lettera c), per essere liquidati alle unioni che subentrano nei rapporti delle comunità montane estinte.

2-quater. I contributi sono liquidati alle unioni di comuni secondo le seguenti modalità:

a) alle unioni di comuni di cui al comma 2-bis, lettera a), contestualmente all'atto di concessione del contributo;

b) alle unioni di comuni di cui al comma 2-bis, lettera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell'unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;

c) alle unioni di comuni di cui al comma 2-bis, lettera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell'unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità montana è stata estinta ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della l.r. 37/2008.

2-quinques. I contributi sono concessi in parti uguali tra le unioni di comuni beneficiarie nei limiti di cui al comma 2. Le risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l'incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni sono concessi alle unioni di cui al comma 2-bis, lettera a) con le stesse modalità. I contributi che non possono essere liquidati perché non si sono verificate le condizioni previste dal comma 2-quater, lettere b) e c), sono revocati.

3. Al comma 4 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 le parole «a soggetti diversi dalle unioni di comuni» sono soppresse.

4. All'articolo 112 della l.r. 65/2010 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Nell'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»), sono concessi ai comuni in situazione di maggior disagio che nell'anno 2010 risultano tra i comuni partecipanti a gestioni associate incentivate ai sensi della l.r. 40/2001, considerando la graduatoria di cui all'articolo 2, comma 3, della sopracitata l.r. 39/2004, che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Nell'anno 2011 le risorse di cui alla l.r. 66/2007, in alternativa alla disciplina di cui alla legge medesima e ai relativi provvedimenti attuativi, sono concesse in parti uguali ai soggetti di cui al comma 2-ter che risultano beneficiari, nell'anno 2010, del contributo di cui alla l.r. 66/2007. A ciascun soggetto non può essere concessa una somma superiore a 30.000,00 euro. Le risorse sono concesse e revocate secondo le modalità dei commi 2-quater e 2-quinques».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 114 della l.r. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 114 della l.r. 65/2010 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 37/2008 è soppressa.

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 37/2008, dopo le parole: «o il dirigente» sono aggiunte le seguenti: «o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza».

1-quater. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 37/2008, le parole: «, alla elezione degli organi e all'approvazione degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscono la funzionalità dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «e all'insediamento degli organi».

Art. 7.

Inserimento dell'articolo 130-bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l'articolo 130 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 130-bis (*Interventi per assicurare la funzionalità del porto di Livorno*). — 1. In coerenza con gli strumenti regionali di programmazione e pianificazione ed al fine di assicurare la funzionalità del porto di Livorno, la Regione concorre finanziariamente, insieme all'Autorità portuale di Livorno, alla realizzazione degli interventi di escavo del porto medesimo.

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, annualità 2012 e 2013.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 138-bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l'articolo 138 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

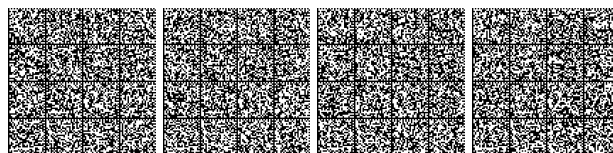
«Art. 138-bis (*Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento*). — 1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.

2. La Regione definisce, nelle sedi di coordinamento già istituite per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dell'evento e sugli interventi attuati.

5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 250.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2011».



Art. 9.

Inserimento dell'articolo 138-ter nella l.r. 65/2010

1. Dopo l'articolo 138-bis della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 138-ter (Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani). — 1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore di unioni di comuni costituitesi a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008, comuni classificati montani non facenti parte di comunità montana o unione di comuni, comunità montane.

2. Gli enti locali utilizzano le risorse per gli interventi straordinari per spese di investimento per la realizzazione degli stessi localizzati esclusivamente in zona classificata montana.

3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previa determinazione dei criteri concessori, alla determinazione delle modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione del contributo regionale.

4. L'erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo esclude, per la quota concessa, l'ente beneficiario dalla ripartizione delle risorse finanziarie in carico al fondo regionale per la montagna.

5. Per l'anno 2011, il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni di miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici nella Montagna Pistoiese.

6. Per gli anni successivi, le priorità territoriali relative agli interventi straordinari nelle aree montane saranno definite attraverso il DPEF sulla base di contingenti e attestate situazioni di svantaggio socio-economico.

7. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per il 2011, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 500.000,00 euro a valere sull'UPB 516 «Sviluppo locale - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2011.

8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 settembre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 settembre 2011.

(Omissis).

11R0540

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2011, n. 8.

Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbra n. 41 del 21 settembre 2011)

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

11R0507

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 21.

Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica) è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 30/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di migliorare la condizione abitativa, la sicurezza sismica dei fabbricati e la prestazione energetica e comunque per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che al 31 luglio 2011 abbiano completato le strutture portanti come certificato dal direttore dei lavori, nei limiti del 20 per cento del volume, se destinati ad uso residenziale, e del 20 per cento della superficie coperta, se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa comunale vigente. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate o con struttura completata esistenti al 31 luglio 2011. Il calcolo del 20 per cento del volume esistente, se



destinato ad uso residenziale, deve essere riferito al volume complessivo urbanistico effettivo, ossia comprensivo di tutto l'edificato entro e fuori terra, a destinazione sia abitativa che pertinenziale. Il volume o superficie sono quelli risultanti dal titolo abilitativo che ha legittimato l'edificazione. Il calcolo del 20 per cento della superficie coperta, per edifici adibiti ad uso diverso da abitazione, si intende riferito a ciascun livello di costruzione.”;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: “3. È prevista un'ulteriore premialità del 10 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive dell'edificio esistente, come certificato da idonea dichiarazione del progettista, da produrre a corredo della DIA.

4. È prevista un'ulteriore premialità del 10 per cento per edifici a destinazione residenziale in relazione all'impegno, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare un'azione integrata di manutenzione esterna dell'intero edificio esistente, in modo da realizzare la migliore integrazione possibile con l'ampliamento, come certificato da idonea dichiarazione del progettista, da produrre a corredo della DIA.

5. L'ampliamento di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzato in sopraelevazione, in contiguità o nell'ambito dell'area di proprietà cui appartiene il fabbricato esistente. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.”;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Gli ampliamenti previsti dai commi 1 e 2 devono rispettare la normativa sismica vigente. Prima dell'inizio dei lavori deve essere espletata la procedura di calcolo e verifica dell'intervento sotto il profilo strutturale in ottemperanza agli adempimenti del D.M. 14 gennaio 2008.”;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Sono consentiti gli ampliamenti in deroga ai regolamenti locali, in termini di superfici coperte ed altezze massime per i sottotetti nei limiti di raggiungimento delle quote che ne consentono l'agibilità.”;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Gli interventi di ampliamento previsti dai commi 1 e 2, con le premialità dei commi 3 e 4, possono essere accompagnati dal mutamento di destinazione d'uso, sia parziale che totale, delle unità immobiliari interessate. La destinazione finale dell'immobile deve garantire il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del D.M. 1444/1968, nonché i parametri minimi previsti dalla legge, anche mediante la realizzazione di parcheggi interrati o seminterrati. I cambi di destinazione d'uso possono essere realizzati anche con esecuzione di opere.”;

f) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: “10. Anche in zona agricola, come per gli edifici esistenti nelle altre zone omogenee, con l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato la struttura, è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati alla civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio, ed a condizione che vengano eseguiti sull'edificio esistente - anche limitatamente ai locali interessati dalla variazione della destinazione d'uso - interventi atti a garantire la salubrità e la vivibilità dei locali ed a migliorare la prestazione energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico.

11. In nessun caso i nuovi volumi da realizzare ai sensi del presente articolo possono eccedere complessivamente il limite di 300 metri cubi lordi per unità immobiliare destinata ad uso residenziale; resta salva la possibilità di avvalersi dell'asservimento, dell'aumento volumetrico

spettante ad altra unità immobiliare contigua o appartenente allo stesso corpo di fabbrica. I volumi e le superfici in ampliamento sono da intendersi quelli calcolati sulla base dei volumi e delle superfici complessive esistenti che costituiscono i limiti del parametro. Tutti gli altri volumi che venissero assoggettati a cambio di destinazione d'uso, giacché esistenti, non rientrano nel calcolo dei volumi massimi ammissibili.”;

g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: “11-bis. L'applicabilità delle norme di cui ai commi 8, 9 e 11, fatta eccezione per i centri storici, non può essere oggetto dell'esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 11.”.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 30/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio mediante la demolizione e ricostruzione totale o parziale degli edifici esistenti, anche come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione, alla data del 31 luglio 2011.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, che prevedano aumenti fino al 35 per cento del volume esistente o demolito per gli edifici destinati ad uso residenziale e fino al 35 per cento della superficie coperta, per quelli adibiti ad uso diverso. Detto incremento di volume o di superficie massima realizzabile è determinato in riferimento alla destinazione d'uso finale che acquisirà l'immobile.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, possono determinare spostamenti rispetto all'area di sedime del fabbricato oggetto di demolizione, purché all'interno dello stesso lotto di proprietà, per conseguire adeguamenti o miglioramenti rispetto alle previsioni e norme dello strumento urbanistico, anche attraverso l'istituto della “cessione di cubatura” di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L'istituto della cessione può essere applicato anche su aree appartenenti a proprietà diverse e deve essere regolato a mezzo di convenzione.”;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: “6. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, delle unità immobiliari interessate, a condizione che esso garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1444/1968 ed i parametri minimi imposti dalla legge, o al fine di consentire esercizi di vicinato e attività artigianali, entrambi nei limiti dimensionali definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Per detti interventi il limite di incremento di volume o di superficie massima realizzabile è determinato in riferimento alla destinazione d'uso finale che acquisirà l'immobile.

7. La realizzazione degli interventi di demolizione del manufatto edilizio e la sua ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma nonché sulla medesima area di proprietà non configura la fattispecie di nuova costruzione, al fine del calcolo delle distanze tra edifici ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto.”;

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. L'applicabilità delle norme di cui ai commi 1, 3, 6 e 7, fatta eccezione per i centri storici, non può essere oggetto dell'esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 11.”.



Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente: "3. Il volume complessivo non può in alcun modo essere superiore ai 300 mc., deve essere realizzato secondo le tecniche antisismiche e secondo la buona pratica per la realizzazione di un edificio a basso consumo energetico. Ai fini del calcolo del volume complessivo non sono da computare le superfici di gioco (campi da tennis, da bocce, da calcetto, e similari) coperte mediante strutture fisse o mobili, nonché i locali interrati."

2. All'articolo 4 della legge regionale n. 30/2009, il comma 3-bis è abrogato.

Art. 5.

Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 30/2009, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale può deliberare l'ammissibilità dei programmi costruttivi di cui al comma 1 localizzati, oltre che nelle zone di cui al comma 2, anche nelle zone destinate alle attività commerciali, purché prive di piani attuativi approvati, nel limite volumetrico massimo di 2,0 mc/mq."

Art. 6.

Proroga di termine e modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. Il termine di ventiquattro mesi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 30/2009, è prorogato di due anni.

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione per quanto stabilito al comma 11-bis dell'articolo 2 ed al comma 7-bis dell'articolo 3, i Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, possono escludere l'applicabilità dei singoli commi di cui agli articoli 2, 3 e 6, in relazione alle singole zone urbanistiche del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale."

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009, dopo le parole "anche parzialmente abusivi", sono aggiunte le parole "già definitivamente dichiarati".

4. La facoltà di esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2009 può essere esercitata dai Comuni entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/2009 è sostituito dal seguente: "2. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili edificati o in corso di costruzione conformemente allo strumento urbanistico, connesso alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti trasformazione dell'aspetto esteriore e realizzazione di volumi e superfici, è soggetto a denuncia di inizio attività ed è sempre ammesso quando:

a) intervenga indifferentemente tra le destinazioni residenziale, direzionale, ricettiva e commerciale;

b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi previste per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968 e dallo strumento urbanistico vigente nel comune interessato dall'intervento."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/2009, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Si considera mutamento di destinazione d'uso senza opere, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche quello richiesto con riferimento ad immobili oggetto di interventi edilizi autorizzati prima del 31 luglio 2011 nell'ambito della destinazione originaria del fabbricato, poiché tali lavori non si considerano connessi al cambio di destinazione d'uso.

2-ter. Sono considerati immobili edificati conformemente allo strumento urbanistico, per i quali è ammessa la richiesta e la relativa procedura, quelli edificati in base a titolo edilizio valido e non annullato o dichiarato illegittimo in virtù di sentenza amministrativa, civile o penale."

Art. 8.

Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 30/2009 sono aggiunti i seguenti commi: "1-ter. Al fine di promuovere e rilanciare l'edilizia ricettivo-complementare e l'edilizia turistico-residenziale, in via straordinaria e fino alla data di scadenza della presente legge, anche nelle zone perimetrate ai sensi della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, nonché in quelle di cui alla legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, possono essere approvate strutture alberghiere, ricettive e di case-vacanza, mediante piani planovolumetrici, corredati di precise disposizioni volumetriche, tipologiche, formali, costruttive, comprensivi della verifica dei parametri urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e con il limite volumetrico di 2,0 mc/mq. Tali interventi devono essere valutati ed approvati previa convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, alla quale partecipano tutti gli enti ed organi interessati previsti dalle normative in materia e dalle procedure di cui alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.

1-quater. Gli interventi edilizi di cui al comma precedente, ove riportino l'esito favorevole della conferenza di servizi, sono attuati mediante la presentazione di DIA."

Art. 9.

Abrogazione di comma all'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. Il comma 1-bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 30/2009 è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 settembre 2011

IORIO

11R0483



LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24

1. Alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, le parole "dal 15 ottobre al 31 dicembre" sono sostituite dalle parole "dal 1° ottobre al 15 gennaio";

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, le parole "dal 1° giugno al 30 agosto" sono sostituite dalle parole "dal 10 maggio al 31 agosto";

c) il comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "5. Il tesserino è convalidato annualmente mediante l'effettuazione del versamento della tassa prevista dall'articolo 20, comma 1. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il mancato versamento entro il predetto giorno determina l'inefficienza del titolare del tesserino alla ricerca ed alla raccolta di tartufi e, conseguentemente, in caso di accertata infrazione, l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 18, comma 1, lettera b), della presente legge ed all'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10. Il versamento effettuato successivamente al 31 gennaio ripristina, per la rimanente parte dell'anno di riferimento, l'idoneità alla ricerca ed alla raccolta, fermo restando l'obbligo di pagamento della soprattassa prevista all'articolo 6 della legge regionale n. 10/1983. Il pagamento della tassa non è dovuto se, nell'anno di riferimento, non si esercita l'attività di ricerca e raccolta di tartufi.";

d) il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

"6. Il tesserino ha validità di 10 anni dalla data di rilascio. La domanda, indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio, deve essere corredata di:

a) copia del certificato di idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo rilasciato dal Presidente della Commissione di cui al comma 3;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la residenza in uno dei comuni della provincia di competenza;

c) ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa annuale di cui all'articolo 20, comma 1;

d) due fotografie formato tessera del richiedente.

6-bis. Il tesserino di idoneità è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio.

6-ter. In caso di smarrimento o sottrazione del tesserino di idoneità, la Provincia rilascia il duplicato previa denuncia presso l'Autorità di pubblica sicurezza competente.";

e) l'articolo 20, come sostituito dall'articolo 1, comma 41, lettera o), della legge regionale 1° febbraio 2011, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate). — 1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di 100,00 euro. La tassa di concessione, per i disoccupati di lunga durata e per gli ultrasessantacinquenni, è pari a 50,00 euro, previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

2. Il versamento della tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise, appositamente istituito.

3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative confluiscono in un capitolo di bilancio appositamente istituito e sono destinate ad attività volte alla sostenibilità ambientale e sociale ed a ridurre gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, tra cui studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore, e per la coltivazione di piante idonee alla tartuficoltura, concessione di contributi per specifici programmi di tutela e di valorizzazione dei tartufi nel Molise.".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 settembre 2011

IORIO

11R0484

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 23.

Ulteriore intervento di modifica alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme statali e dell'Unione europea, nonché della presente legge, disciplina con regolamento l'esercizio dell'attività venatoria nelle Zone di protezione speciale.";

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In via eccezionale e per la sola riduzione di determinate specie che pregiudichino l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, le Province, sentito l'I.N.F.S., dispongono abbattimenti selettivi. Per le operazioni di abbattimento le Province possono autorizzare persone nominativamente individuate, oltre i soggetti previsti all'articolo 29, comma 2.";

c) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nelle zone di ripopolamento e cattura le Province autorizzano prove cino-file ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale, con divieto di abbattimento e di immissione di fauna selvatica, a condizione che tali prove non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna, che le medesime siano approvate dall'ENCI ed inserite nei calendari ufficiali dello stesso Ente.";



d) all'articolo 17, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. Le Province e gli ambiti territoriali di caccia, a parità di qualità e di prezzo offerti, acquistano capi di fauna selvatica prioritariamente dagli allevamenti autorizzati presenti nel territorio regionale avvalendosi del diritto di prelazione previsto al comma 7 dell'articolo 14.";

e) all'articolo 22, comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "Nel numero dei cacciatori non residenti ammissibili non sono calcolati quelli che praticano l'attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie.";

f) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. E' fatto assoluto divieto di uso e di detenzione di munizioni a palla unica o a pallettoni durante il periodo di chiusura della caccia alla specie ungulati.";

g) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il proprietario o il conduttore del fondo sono tenuti a denunciare sollecitamente i danni al comitato provinciale competente per territorio, che procede entro 30 giorni, avvalendosi dei tecnici delle strutture provinciali e con la partecipazione diretta di due componenti del comitato stesso, rappresentanti rispettivamente le associazioni agricole e quelle venatorie, alle occorrenti verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni. Entro i successivi 180 giorni, i tecnici della struttura provinciale provvedono a redigere la perizia estimativa e, previo parere del comitato, procedono alla liquidazione dei danni. Le Province possono riconoscere ai componenti dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese sostenute per trasferte, secondo il trattamento previsto per i dipendenti provinciali con qualifica non dirigenziale, con oneri a carico del fondo costituito ai sensi del comma 1.".

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 settembre 2011

IORIO

11R0485

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 24.

Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 13, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale) sono aggiunti i seguenti periodi: "La Commissione consiliare rende il parere entro sessanta giorni dall'acquisizione della richiesta corredata di idonea documentazione istruttoria. Si prescinde dal parere nel caso di infruttuoso decorrenza del termine suddetto.".

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 settembre 2011

IORIO

11R0486

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 25.

Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è diretta a perseguire la tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino della legislazione regionale in materia di autorizzazione sismica e di prevenzione del rischio sismico nell'edilizia. Essa attiene a nuove procedure di autorizzazione, controllo e monitoraggio delle costruzioni sotto il profilo del rischio sismico; attiene, inoltre, alla prevenzione del rischio sismico anche mediante la pianificazione urbanistica nonché mediante adeguate forme di vigilanza sugli immobili.

Art. 2.

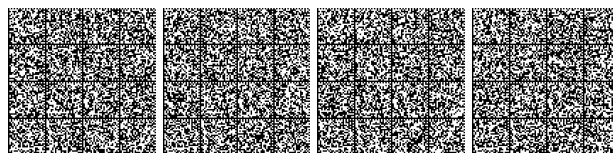
Oggetto

1. La presente legge disciplina, in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sia generali che attuativi, le modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capi II e IV, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e pre-compresso ed a struttura metallica) e nei successivi decreti ministeriali ed in particolare nel D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

Art. 3.

Autorizzazione sismica

1. Nei comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, qualsiasi nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, deve essere oggetto, prima dell'inizio dei lavori, della preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio sismico regionale. A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, l'interessato è tenuto a farne denuncia presso lo sportello unico per l'edilizia delle amministrazioni comunali competenti per territorio, trasmettendo e depositando



in triplice copia il progetto esecutivo delle opere firmato dal progettista, dal direttore dei lavori, dagli altri tecnici redattori del progetto e dal collaudatore statico in corso d'opera. Nei comuni che non abbiano costituito lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del D.P.R. 380/2001, la denuncia dei lavori, ai fini dell'autorizzazione, va presentata unitamente a tre copie del progetto al competente Servizio sismico regionale e trasmessa per conoscenza all'amministrazione comunale, secondo le modalità stabilite nel regolamento regionale di attuazione della presente legge.

2. Le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce dei lavori e le relative autorizzazioni preventive, da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103 del d.P.R. n. 380/2001.

4. Per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni si applicano le disposizioni della legge n. 64/1974, della legge n. 1086/1971, del d.P.R. n. 380/2001, Parte II, capi II e IV, delle relative norme tecniche emanate con i DD.MM. conseguenti e con il D.M. 14 gennaio 2008, nonché del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del suo regolamento di attuazione.

Art. 4.

Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto

1. La denuncia dei lavori e la trasmissione degli atti progettuali di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono avvenire in conformità alla presente legge ed al suo regolamento regionale di attuazione.

2. Fino all'approvazione del regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale.

3. Qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20 per cento e trasversali superiori al 15 per cento deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica planimetrica che comporti la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Qualsiasi modifica architettonica che comporti un diverso approccio, una diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi superiore al 20 per cento rispetto al progetto depositato deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale. Le modifiche strutturali, planimetriche ed architettoniche che restano al di sotto o nell'ambito dei limiti previsti nel presente comma comportano, nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori, l'obbligo del deposito della verifica strutturale.

4. Il Servizio sismico regionale, attraverso lo sportello unico per l'edilizia competente per territorio, acquisisce gli atti al protocollo. Effettuate le verifiche, con le modalità riportate nel regolamento regionale, restituisce due copie del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, unitamente all'autorizzazione ad eseguire l'opera, allo stesso sportello unico per l'edilizia.

5. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio sismico regionale costituisce autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge n. 64/1974 o all'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del titolo abilitativo prima dell'inizio dei lavori.

6. Lo sportello unico per l'edilizia trattiene una copia completa del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, e dell'autorizzazione di cui al comma 5, ai fini dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge n. 64/1974 o dall'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001.

7. Il titolare del progetto, o il responsabile unico del procedimento, e il direttore dei lavori sono obbligati a comunicare per iscritto allo sportello unico del Comune competente per territorio e al Servizio sismico regionale, la data di inizio dei lavori e la comunicazione forma parte integrante della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

8. Copia degli atti progettuali, con attestazione di conformità agli originali, deve essere custodita in cantiere per le verifiche di legge.

9. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade automaticamente con l'entrata in vigore di contrastanti norme di legge, salvo quanto espressamente previsto per l'eventuale regime transitorio delle norme stesse.

10. Il Servizio sismico regionale provvede ad informatizzare i dati sintetici degli interventi, desunti da specifica scheda di accompagnamento che deve essere allegata al progetto di ciascun intervento e alle eventuali varianti.

Art. 5.

Adempimenti in ottemperanza alla legge n. 1086/1971 ed alla Parte II, Capo II, del d.P.R. n. 380/2001

1. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.P.R. n. 380/2001, sono effettuati presso il competente Servizio sismico regionale, per il tramite del Comune interessato dall'intervento, con le modalità di cui al regolamento regionale di attuazione.

2. Fermo restando le responsabilità dei tecnici interessati dall'intervento, non sono soggette ad autorizzazione preventiva ma esclusivamente a deposito le seguenti opere:

a) muri di recinzione di altezza massima non superiore a metri 1,80, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;

b) muri di contenimento di altezza massima non superiore a metri 1,00;

c) tettoie aventi copertura con pergolato a maglie aperte, di altezza massima non superiore a metri 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato;

d) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a metri 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;

e) massetti di fondazione, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;

f) manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi;

g) ponteggi, anche se di altezza superiore a metri 20,00, realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici;

h) opere e manufatti provvisori da cantiere di volume inferiore a 450 metri cubi.

Art. 6.

Progetto ed allegati

1. Il progetto, in uno con gli elaborati richiesti dalle NTC08, deve essere redatto in conformità all'articolo 17 della legge n. 64/1974, ovvero nell'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001, nonché alle normative regionali, secondo quanto previsto negli allegati del regolamento regionale di attuazione della presente legge.

2. Alla denuncia di intervento deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità nella quale tutti i tecnici intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestino che il progetto è stato redatto in conformità alla legge n. 64/1974, ovvero alla Parte II, Capo IV, Sezione I, del d.P.R. n. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in materia (d.lgs. n. 163/06 e relativo regolamento di attuazione, DD.MM. concernenti le normative tecniche) e che lo stesso è corrispondente a quello presentato ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile che venga indicata la classificazione della tipologia di intervento e la classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale.



Art. 7.

Collaudo delle strutture

1. Il Servizio sismico regionale esegue verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e su quelle ultimate, a norma di quanto previsto nel regolamento regionale di attuazione, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate.

2. Il Servizio sismico regionale esercita la verifica sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge n. 64/1974 e alla Parte II, Capo IV, Sezione I, del d.P.R. n. 380/2001 e dei relativi DD.MM., nonché della presente legge.

3. Ferma restando la responsabilità esclusiva del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, il Servizio sismico regionale provvede alla verifica sostanziale dei progetti.

4. Il rilascio dell'atto di autorizzazione avviene a seguito dell'esito della verifica da parte del Servizio sismico regionale.

5. I progetti per i quali è richiesta approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica specifica secondo le modalità previste dal regolamento regionale.

Art. 8.

Collaudo statico

1. Il collaudo statico deve essere eseguito per tutte le opere così come disciplinato dal D.M. 14 gennaio 2008.

2. I certificati di collaudo statico di tutte le opere di cui al comma 1 devono essere depositati presso il Servizio sismico regionale, non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione di collaudo.

3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati dal regolamento regionale. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.

Art. 9.

Responsabilità

1. I progettisti sono responsabili della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge n. 64/1974, ovvero nella Parte II, Capo IV, Sezione I, del d.P.R. n. 380/2001, nei relativi DD.MM., in particolare nel D.M. 14 gennaio 2008, e nelle normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.

2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l'opera sia realizzata in conformità al progetto depositato. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, di cui all'articolo 8, devono anche attestare che le opere sono state eseguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.

3. Per le opere non soggette alla legge n. 1086/1971 o alla Parte II, Capo II, del d.P.R. n. 380/2001, il direttore dei lavori, a firma congiunta con il costruttore, entro 30 giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al Servizio sismico regionale, per il tramite del Comune interessato dall'intervento, ed al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica ed al progetto depositato.

Art. 10.

Repressione delle violazioni

1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell'articolo 29 della legge n. 64/1974 e nell'articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001, appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, compilano processo verbale trasmettendolo al Servizio sismico regionale.

2. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla legge n. 1086/1971, dalla legge n. 64/1974, ovvero nella Parte II, Capo II, Sezione II, e Capo IV, Sezione III, del d.P.R. n. 380/2001.

Art. 11.

Utilizzazione degli edifici

1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 380/2001, è subordinato alla esibizione del certificato di collaudo statico munito dell'attestato di avvenuto deposito di cui all'articolo 8, integrato con l'attestazione, da parte del collaudatore sismico in corso d'opera, della rispondenza dell'opera collaudata alla normativa antisismica, come previsto dall'articolo 62 del d.P.R. n. 380/2001, nonché al progetto depositato presso il Servizio sismico regionale.

Art. 12.

Vigilanza

1. Per la vigilanza si applicano le disposizioni previste dalle leggi n. 64/74 e n. 1086/71, dal d.P.R. n. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 13.

Sanzioni

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del d.P.R. n. 380/2001.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del d.P.R. n. 380/2001.

3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 del d.P.R. n. 380/2001 (*ex art. 24 della legge 2 febbraio 1974*, n. 64) sono demandate agli enti territoriali competenti.

4. La Regione provvede a vigilare, in particolare, sull'osservanza di quanto disposto al comma 3.

Art. 14.

Parere sugli strumenti urbanistici

1. I Comuni, nella procedura di formazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale, generali o attuativi, e delle eventuali varianti agli stessi strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono richiedere al competente Servizio sismico regionale il parere ai sensi dell'articolo 89 del d.P.R. n. 380/2001 ai fini della verifica preventiva di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere acquisito, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi in materia, prima dell'adozione dello strumento urbanistico.

Art. 15.

Studi e analisi del rischio sismico

1. Gli strumenti urbanistici devono essere corredati da studi di microzonazione sismica e da analisi del rischio sismico. Gli studi di microzonazione sismica, se non ancora adottati a livello regionale, sono elaborati dalle singole amministrazioni comunali secondo gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica redatti dal Dipartimento della Protezione civile e approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Le analisi del rischio sismico sono redatte secondo gli indirizzi emanati dal Presidente della Regione su proposta dei Servizi tecnici regionali competenti. Tali studi ed analisi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici. I dati relativi agli studi e alle analisi del rischio sismico confluiscono in un sistema informativo unico regionale.



Art. 16.

Attuazione delle procedure

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta concernente il regolamento di attuazione ed i relativi allegati tecnici.

2. Il Servizio sismico regionale attua le procedure per la denuncia, la verifica, l'autorizzazione, ed adempimenti connessi, degli interventi di cui all'articolo 3, anche attraverso procedure informatiche da predisporre in attuazione della presente legge.

3. Al fine di potenziare ed incrementare le competenze specifiche del Servizio sismico regionale in virtù dei nuovi adempimenti previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare protocolli d'intesa in materia di formazione con Eucentre e, ove necessario, con soggetti pubblici e privati dotati di specifica e comprovata competenza in materia.

4. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare, ai soli fini dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni sismiche regionali, la Commissione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 20/1996. Ai tecnici esterni componenti della Commissione spetta un gettone di presenza stabilito dalla Giunta regionale conformemente alle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di compensi ai componenti di organismi di interesse regionale, oltre l'indennità chilometrica ed il trattamento di missione previsti per i dipendenti regionali. I relativi oneri sono imputati agli stanziamenti iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Per le denunce di lavori relative ad opere di cui all'articolo 3, che risultino acquisite al protocollo del Servizio sismico regionale sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001, continuano ad applicarsi le modalità di trasmissione ed istruttoria stabilite dalla legge regionale 6 giugno 1996, n. 20 (Nuove norme per lo snellimento per le procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dalla direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3073 del 5 agosto 1996 e dal regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 21 dicembre 2007, fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo. Le denunce anzidette, che hanno ricevuto l'attestato di deposito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20, per le quali non sia comunicato il concreto inizio dei lavori entro 30 giorni dalla entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, devono essere riproposte e sottoposte a procedimento autorizzatorio secondo le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 18.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, è abrogata la legge regionale 6 giugno 1996, n. 20, ad eccezione dell'articolo 14, commi 1, 2, 4 e 5.

Art. 19.

Norma di rinvio

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dal suo regolamento regionale di attuazione trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise

Campobasso, 9 settembre 2011

IORIO

11R0487

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 luglio 2011, n. 11.

Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I - n. 30 del 14 luglio 2011)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Incentivi per favorire nuova imprenditorialità

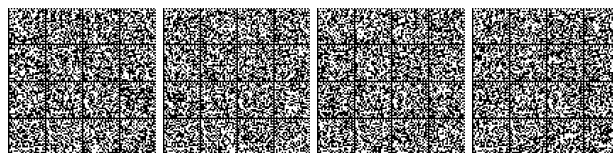
1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta la cui decorrenza è definita con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 40 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2011 o nell'anno 2012 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria o cooperativa il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.

3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti «de minimis» ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E., serie L 379 del 28 dicembre 2006.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche alle cooperative giovanili che gestiscono aziende ed immobili confiscati alla mafia.



Art. 2.

Modifica di norme in materia di servizio regionale di riscossione

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo le parole «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale di cui all'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11».

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 2011

LOMBARDO

(Omissis).

11R0524

LEGGE 12 luglio 2011, n. 12.

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I - n. 30 del 14 luglio 2011)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207. NORME IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO E DI LAVORI PUBBLICI

Capo I

RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1.

Applicazione della normativa nazionale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell'art. 7, commi 8 e 9, dell'art. 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'art. 128 e dell'art. 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2. I riferimenti al «*Bollettino ufficiale* della Regione» e alla «*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla «*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana»; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;

c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'art. 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.



Art. 3.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorità, opera nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.

3. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 4.

Istituzione del Dipartimento regionale tecnico

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.

2. La tabella «A» di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole «Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.» sono aggiunte le parole «Dipartimento regionale tecnico.».

3. Il Dipartimento regionale tecnico:

a) effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:

1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;

2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;

3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;

b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 12;

d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all'art. 2 hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;

4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:

1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;

3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) provvede alla pubblicazione informatica del «Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni» includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;

n) richiede agli enti di cui all'art. 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all'Autorità, a fini sanzionatori.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d'intesa con l'Autorità:

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emis-



sione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, con le modalità previste, rispettivamente, dall'art. 66, comma 7, e dall'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo stampa, a valere sui ribassi d'asta.

7. I dati di cui al comma 5, relativi a lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati al Dipartimento che li trasmette all'Autorità.

8. Il Dipartimento esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro.

9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto.

10. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale «Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare.

Art. 5.

Conferenza di servizi - Pareri sui progetti Commissione regionale dei lavori pubblici

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera.

2. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate.

3. Per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento.

4. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia il livello di progettazione, dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata, con le modalità e le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

5. La Conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizza-

zioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

6. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.

7. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:

a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;

b) il responsabile del procedimento;

c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;

d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile;

e) i progettisti dell'opera senza diritto di voto.

8. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

9. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l'altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai partecipanti ed ai consulenti della Conferenza speciale di servizi.

11. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

12. I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso.

13. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all'art. 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 17.

14. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 12, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché il responsabile del procedimento.

15. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.

16. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

17. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

18. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.



19. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.

20. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.

21. Il compenso ai componenti esterni della Commissione regionale è ridotto del 5 per cento rispetto alle disposizioni precedentemente emanate. Analoga riduzione è applicata sul compenso dovuto ai componenti interni, per i quali tale compenso non può essere in alcun caso superiore a quello corrisposto ai componenti esterni a decorrere dal 2002.

22. Per il funzionamento della Commissione regionale si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

23. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'art. 4 della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 pubblicata in G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Art. 6.

Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione

di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. Nei comuni il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni del comma 5 dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla materia oggetto del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all'Amministrazione regionale.

12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

13. Gli enti di cui all'art. 2 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.

14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità



del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenze le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinuncia espressa.

21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

24. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l'approvazione del livello minimo di progettazione previsto

dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

27. Una quota non superiore allo 0,5 per cento dei ribassi d'asta derivanti dagli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati con fondi propri dell'Amministrazione regionale e alla stessa attribuiti, può essere destinata al finanziamento di progetti obiettivo per il potenziamento delle funzioni ispettive in materia di lavoro assegnati al Dipartimento regionale del lavoro.

28. Fermo restando quanto previsto dal comma 27, dal comma 6 dell'art. 4 nonché dall'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, le somme residue corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il 50 per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'art. 2 in apposito capitolo Fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante 50 per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa per la realizzazione di lavori della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di lavori di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.

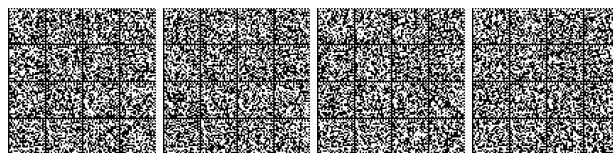
29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo «Fondo di rotazione» per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.

30. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di rotazione per le spese di progettazione di cui al comma 28.

31. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, sono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

33. Gli enti di cui all'art. 2, diversi dall'Amministrazione regionale, prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.



34. Nelle riunioni di cui al comma 33, i soggetti di cui al medesimo comma verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.

Art. 7.

Bandi tipo

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori, di servizi o forniture.

2. Il bando tipo deve altresì prevedere che:

a) la quota in aumento di cui all'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'art. 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria;

b) nel caso di affidamento ai sensi dell'art. 173, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, il contraente generale depositi presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai sensi dell'art. 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e che la medesima stazione appaltante provveda al pagamento diretto in favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente generale salvo che quest'ultimo non comunichi l'esistenza di ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando, al bando tipo di riferimento. In casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando.

Art. 8.

Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro

1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Le cause di astensione e di esclusione dall'incarico sono disciplinate dall'art. 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale

per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente.

7. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 6, l'albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

b) professori universitari di ruolo.

8. Fino alla data di costituzione dell'albo di cui al comma 7, per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'albo esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.

9. L'albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

10. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l'annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.

Art. 9.

Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori

1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).

2. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.

3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo, in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali, costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.

5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle territorialmente competenti. Della commissione fa necessariamente parte un componente di cui al comma 10, lettera a). Le spese correlate all'insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a disposizione del quadro economico.

7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all'art. 79 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali informative ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo.



8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

9. È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa «Affari istituzionali» dell'Assemblea regionale siciliana;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione legislativa «Affari istituzionali» dell'Assemblea regionale siciliana;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

12. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:

a) la prima:

1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;

b) la seconda:

1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;

2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.

13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.

14. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante «Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici».

15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell'offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte del presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'Albo di cui all'art. 8, comma 7. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell'ambito di ogni singolo appalto.

16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume

anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21.

17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.

18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.

20. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 26. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l'indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai componenti delle commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'art. 36, comma 1, dell'allegato «A» al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'art. 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

23. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 26. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al comma 6.

24. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito web

dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 26.

26. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di cui al presente articolo emanato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1.

27. Entro il 31 dicembre 2011 l'Amministrazione regionale provvede al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA, di cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'effetto decadono i precedenti provvedimenti di nomina.



Art. 10.

Prezzario regionale e aggiornamento prezzi

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'art. 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'art. 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, all'indizione della gara per i progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.

4. Gli enti di cui all'art. 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell'indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.

Art. 11.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 12.

Albo unico regionale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'art. 2.

2. I dipartimenti regionali che affidano incarichi per le finalità previste nell'Albo di cui al comma 1, effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'Albo unico regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è emanato un avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale. 4. Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione, l'Albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

Art. 13.

Congruietà dei compensi per i servizi

1. In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando, a seguito della pubblicazione di un bando da parte degli enti di cui all'art. 2, per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato art. 262, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Nel caso in cui

l'Ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al Dipartimento regionale tecnico di cui all'art. 4, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il Dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ordine, effettua le verifiche di cui all'art. 4, comma 4, lettera i) e promuove le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'Ordine.

2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, i Responsabili unici del procedimento (RUP) degli enti di cui all'art. 2 possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, le singole stazioni appaltanti destinano, a valere sulle somme a disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale competente per materia e per territorio. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatrici del servizio.

4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.

Art. 14.

Concorsi di idee

1. L'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, in cui si ritenga prevalente il valore innovativo dell'idea progettuale, la qualità dell'ideazione e della realizzazione sotto il profilo tecnologico ingegneristico e/o architettonico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di idee.»

2. L'art. 108 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è introdotto con le seguenti modifiche:

a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per i lavori, nel bando possono essere richiesti non più di cinque elaborati, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, ferma restando comunque la presentazione degli elaborati richiesti nel bando. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

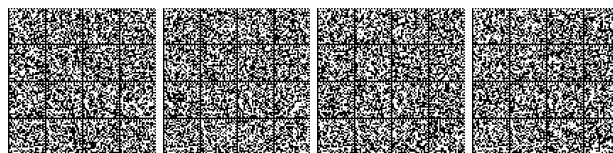
4. (Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). È facoltà della stazione appaltante affidare altresì, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori, a condizione che tale facoltà sia esplicitata nel bando di concorso.

Il soggetto vincitore deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, indicati nel bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

(Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4, l'idea premiata può essere acquisita in proprietà dalla stazione appaltante dietro pagamento di predeterminato premio in denaro, non inferiore all'80% della tariffa professionale prevista per il progetto preliminare, a condizione che detta facoltà sia esplicitata ed adeguatamente motivata nel bando.

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).



b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente della Regione, previa della delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

3. L'art. 109 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 108. Tutte le precedenti condizioni devono essere previste ed adeguatamente motivate nel bando.»

Art. 15.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 16.

Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Certificazione antimafia

1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 18.

Interventi per l'approvvigionamento idropotabile

1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purché sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.

Art. 19.

Criteri di aggiudicazione

1. Per le finalità di cui all'art. 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:

a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;

b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.

3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.

4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. In applicazione dei principi scaturiti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia.

6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l'art. 87, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.

Art. 20.

Certificazione della spesa di fondi extraregionali

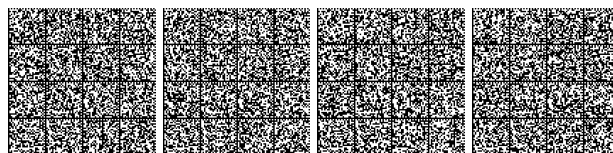
1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali.

Art. 21.

Sicurezza e conservazione dei beni culturali

1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono destinate nei limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.»

2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore regionale per l'economia, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1.



Art. 22.

Nucleo tecnico per la finanza di progetto

1. È confermata l'istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'Unità tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 27 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112535; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 18 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.5.1.1.2.

Art. 23.

Norme per l'accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali realizzate anche con capitali privati, i procedimenti di finanza di progetto in corso di esecuzione o aggiudicati, anche in via provvisoria, alla data di entrata in vigore della presente legge, prescindono dal parere della Commissione regionale per i lavori pubblici, previsto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ove non ancora reso alla stessa data.

Art. 24.

Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti

1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successivi provvedimenti attuativi, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati d'appalto specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

2. A tale fine, i soggetti di cui al comma 1 configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) minore produzione di rifiuti;
- d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

- f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

Capo II

NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI GESTIONE DI PORTI TURISTICI

Art. 25.

Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina

1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l'emergenza traffico.

Art. 26.

Disposizioni per l'affidamento della gestione di porti turistici

1. Gli enti locali territoriali, per i porti turistici realizzati con finanziamenti pubblici da essi ottenuti e collaudati a partire dal decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati dalla Regione ad espletare la gara di evidenza pubblica per l'affidamento della loro gestione in concessione.

2. Il bando deve prevedere come base d'asta il canone di concessione di cui alle vigenti disposizioni da corrispondere alla Regione maggiorato dell'eventuale offerta in aumento. L'ente locale indica nel bando la somma che deve essere versata ogni anno dall'affidatario e che costituisce il corrispettivo dell'investimento pubblico determinato sulla base del piano finanziario di gestione da redigersi a cura del medesimo ente locale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. DISPOSIZIONI PER IL RICOVERO DI ANIMALI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 27.

Interpretazione dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, come sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dopo le parole «legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20» sono aggiunte le parole «in quanto uffici equivalenti alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 28.

Competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «Demanio marittimo» sono aggiunte le parole «Demanio idrico fluviale».



Capo II

NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI.
DISPOSIZIONI PER IL RICOVERO DI ANIMALI

Art. 29.

Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell'ordine

1. Le procedure per l'assegnazione in locazione degli alloggi realizzati nel territorio regionale ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 e della legge 27 dicembre 1983, n. 730, destinati agli appartenenti alle forze dell'ordine e trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi del comma 441 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono definite, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, in favore dei soggetti richiedenti, appartenenti alle forze dell'ordine, che risultino occupanti di fatto dei medesimi alloggi alla data del 31 dicembre 2001, sulla base di verbale di consegna della prefettura, in deroga ai limiti di reddito previsti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 30.

Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali nonché nelle cave anche dismesse e nelle aree sottoposte a vincoli, è autorizzato il mantenimento di strutture esistenti destinate al rifugio ed al ricovero di cani e di gatti, in attività alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Le strutture devono essere adeguate ai requisiti minimi di cui all'Allegato II del citato decreto n. 7/2007, previsti per le strutture esistenti.

2. In applicazione del comma 1, i comuni interessati, in deroga agli strumenti urbanistici, provvedono al rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

3. Nei terreni confiscati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è autorizzata la realizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di cani e di gatti, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Tali strutture devono essere realizzate secondo i requisiti di cui all'Allegato I del citato decreto n. 7/2007.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 31.

Norme transitorie

1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'art. 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

3. È abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;

b) gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;

c) gli articoli 7, 16, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, 30, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;

d) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

e) gli articoli 148, 149, 154 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;

f) l'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

g) la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con esclusione dell'art. 42, comma 1;

h) la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, con esclusione dell'art. 30 e degli articoli da 32 a 43;

i) i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 126 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

j) l'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2005, n. 9;

k) i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;

l) gli articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23;

m) l'art. 1, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

n) l'art. 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

o) gli articoli 1, comma 1, 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

Art. 33.

Testo coordinato

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della presente legge.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Per le finalità dell'art. 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 7.2.1.1.1.

2. Agli oneri discendenti dall'applicazione dell'art. 5, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

3. Agli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 22 e 26 dell'art. 9, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 221 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1, capitolo 276515, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

4. Per l'attuazione della presente legge il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2011.



Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 2011.

LOMBARDO

11R0525

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 19.

Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna parti I e II - n. 29 del 30 settembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna identifica come strumento strategico, nell'ambito dei precetti dello sviluppo sostenibile e dei principi generali previsti dalla presente legge, la promozione e la realizzazione di un sistema di campi da golf di interesse turistico che consenta la qualificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica, oltre che la sua diffusione in tutto l'ambito regionale.

Art. 2.

Agevolazioni

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, considera strategici gli interventi previsti dalla presente legge e introduce specifiche agevolazioni finalizzate ad assicurarne la realizzazione attraverso:

a) la previsione di strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;

b) l'introduzione di disposizioni speciali in materia di indici di edificabilità nei confronti delle amministrazioni comunali.

Art. 3.

Destinatari

1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;

b) società di capitali e consorzi di società anche con capitale misto pubblico/privato con sede legale in Sardegna;

c) associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf.

Art. 4.

Applicazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano:

a) agli interventi per la realizzazione *ex novo* di campi da golf da almeno diciotto buche, omologati dalla Federazione italiana golf, disegnati da progettisti di dimostrata esperienza e qualificazione internazionale, che siano classificabili come campi di prima categoria dotati delle seguenti caratteristiche minime:

1) superficie minima di 85 ettari, comprendente il campo da gioco e le aree di salvaguardia e di rispetto, di cui almeno il 15 per cento destinato ad aree naturali di rispetto ambientale integrale;

2) lunghezza delle linee del percorso di gioco non inferiore a 6.300 metri;

3) "par" non inferiore a 72;

4) impianto di irrigazione finalizzato al minor consumo idrico, con riutilizzo dei reflui o utilizzo di altre risorse autonome che garantiscano la totale autosufficienza;

5) caduta "drive" con distanze di rispetto di almeno 40 metri;

6) certificazione Eco management and audit scheme (EMAS) o Golf environment organization (GEO);

b) agli interventi per la realizzazione di campi da golf di seconda categoria, con diciotto buche, che abbiano le caratteristiche dimensionali e tecniche definite per i campi di omologazione superiore a diciotto buche dalle norme deliberate, in data 21 luglio 2009, dal Consiglio federale dalla Federazione italiana golf ed atti ad ospitare competizioni di carattere nazionale;

c) agli interventi relativi alla realizzazione dei servizi complementari dei campi da golf, necessari per la loro piena operatività, nonché a quelli di realizzazione delle strutture ricettive alberghiere e residenziali ad essi connesse; le volumetrie destinate alle residenze non superano, comunque, il 60 per cento delle volumetrie complessive dell'intervento.

Art. 5.

Norme generali

1. I progetti per gli interventi di cui all'art. 4 e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali e pertanto le scelte progettuali devono valorizzare le peculiarità naturalistiche e geomorfologiche dei luoghi in cui si inseriscono, per consentire alle nuove strutture la maggiore integrazione possibile con le caratteristiche paesaggistiche preesistenti.

2. I progetti dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli già esistenti assicurano:

a) la compatibilità con la tutela dei luoghi e l'assenza di un diretto impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati;

b) la localizzazione degli impianti in ambiti territoriali tali da consentire l'accesso diretto a strade di livello provinciale o statale, con un'orografia idonea allo sviluppo del percorso e un dislivello tra il punto più alto del percorso e quello più basso non superiore a 50 metri e che garantisca una adeguata disponibilità di risorse idriche per usi domestici e irrigui tali da non incidere negativamente a carico dell'attuale sistema di distribuzione idrica, anche a fini agricoli;

c) la valorizzazione dell'ambiente naturale preesistente e, per gli ampliamenti, l'aumento del rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;

d) l'armonizzazione degli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile, salvo che essi interessino territori degradati in conseguenza di attività estrattive, di discarica o industriali e la presenza di ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;

e) la predisposizione di una impiantistica tecnologica finalizzata al risparmio energetico e a quello idrico, sia attraverso la previsione di impianti di riutilizzo delle acque reflue e del riciclo dell'acqua di irrigazione eccedente, sia mediante la scelta di appropriate essenze per il tappeto erboso.

3. È vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrato il danneggiamento della biodiversità.



4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse a campi da golf.

5. Per le finalità di cui al comma 4, si applica la procedura di cui all'art. 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), con i termini ridotti della metà.

6. Al fine di garantire un'adeguata distribuzione degli interventi fra tutti i territori della Regione, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli ambiti territoriali funzionalmente omogenei a costituire i circuiti locali del sistema del turismo golfistico della Sardegna, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) ambito del territorio della Provincia di Sassari e della parte settentrionale della Provincia di Oristano;

b) ambito del territorio della Provincia di Olbia-Tempio e della parte settentrionale della Provincia di Nuoro;

c) ambito del territorio del Medio Campidano e della parte meridionale delle Province di Oristano e di Nuoro;

d) ambito del territorio occidentale della Provincia di Cagliari e della Provincia di Carbonia-Iglesias;

e) ambito del territorio orientale della Provincia di Cagliari e della Provincia dell'Ogliastra.

Art. 6.

Disposizioni speciali in materia di urbanistica

1. In considerazione della valenza strategica degli interventi previsti dalla presente legge è disciplinata, in deroga all'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, la zona territoriale omogenea speciale denominata "campi da golf e strutture residenziali e ricettive alberghiere connesse" secondo le seguenti disposizioni:

a) l'indice massimo di fabbricabilità territoriale è di 0,05 metri cubi per metro quadro, con il limite volumetrico massimo di 75.000 metri cubi;

b) è obbligatoria la predisposizione di apposito piano urbanistico attuativo senza alcuna cessione di aree ai comuni;

c) la volumetria a fini residenziali è utilizzata fino al limite massimo del 60 per cento del totale, e non sono realizzabili, totalmente o parzialmente, strutture alberghiere qualora, nel raggio di 10 chilometri dal limite esterno del campo, da calcolarsi seguendo il più breve percorso pubblico stradale, già esistano strutture analoghe aventi una classificazione di almeno quattro stelle e la cui volumetria sia complessivamente pari o superiore alla metà di quella ammessa dal presente articolo; nell'eventualità che i fabbricati alberghieri compresi entro tale raggio dispongano nel loro insieme di una volumetria inferiore a quella prevista dal presente articolo, è consentita la realizzazione di una cubatura complessivamente pari alla differenza tra quella massima consentita dalla presente legge e quella posseduta dal complesso degli edifici alberghieri ricadenti entro tale raggio; in deroga ai limiti volumetrici previsti dal presente comma, è comunque possibile la realizzazione di una struttura alberghiera di capacità complessiva non superiore ai 70 posti letto; per consentire alla Commissione di cui all'art. 11 di verificare la realizzazione delle volumetrie alberghiere sulla base dei limiti previsti nel presente comma, nel progetto sono elencate, tra l'altro, le strutture alberghiere esistenti nel raggio dei 10 chilometri sopra indicati, unitamente alle relative volumetrie;

d) il 50 per cento dei volumi consentiti ha tipologia di villa unifamiliare, con superficie minima di 150 metri quadri e superficie minima del lotto pari a 2.000 metri quadri; il restante 50 per cento è della tipologia indicata dal soggetto proponente, ma comunque con una superficie non inferiore a 70 metri quadri per abitazione;

e) le altezze massime degli edifici sono contenute entro i 3,40 metri per le residenze e 7,5 metri per gli alberghi;

f) le strutture residenziali e ricettive alberghiere ottengono i certificati di abitabilità o di agibilità dopo l'avvenuta realizzazione della struttura golfistica;

g) le strutture alberghiere, ad eccezione delle tipologie di albergo diffuso, devono possedere le caratteristiche necessarie ad essere classificate almeno come quattro stelle.

2. È prevista, rispetto agli indici di cui al comma 1, un'ulteriore volumetria non superiore a 4.000 metri cubi per la costruzione della club house e di altri locali di servizio.

3. Qualora il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf includa nel progetto il riutilizzo e il recupero di volumetrie preesistenti da destinare a finalità ricettivo-alberghiera o di albergo diffuso site nello stesso comune o in comuni limitrofi al campo, ma distanti dal mare almeno 3 chilometri, può aggiungere ai parametri di cui al comma 1 il 25 per cento delle volumetrie recuperate.

4. Qualora il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf localizzi le residenze e le strutture ricettivo-alberghiere fuori dagli ambiti costieri del Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è previsto un premio volumetrico pari al 40 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, non cumulabile al premio previsto al comma 3.

5. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto per la realizzazione di un campo di prima categoria, con le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), è previsto un premio volumetrico del 30 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, cumulabile con la premialità di cui al comma 4.

6. Per le richieste di ampliamento e di completamento di campi da golf già esistenti, ma non a diciotto buche, le volumetrie di cui al presente articolo sono ridotte del 50 per cento.

7. La mancata realizzazione degli interventi ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge alla scadenza del termine di conclusione dei lavori previsto dal comune determina l'automatica decadenza dai benefici previsti e i terreni riacquistano la preesistente destinazione urbanistica con i relativi indici volumetrici.

8. Le potenzialità edificatorie di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle preesistenti nelle aree interessate dagli interventi, ma si sostituiscono ad esse.

Art. 7.

Obblighi e disciplina delle violazioni

1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i proprietari dei beni immobili indicati all'art. 4 e coloro che vi subentrano si impegnano, con atto trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione autonoma della Sardegna, ad assicurare il funzionamento delle strutture golfistiche e dei connessi servizi generali:

a) per venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica;

b) per almeno dieci mesi l'anno, concordando con la Regione i periodi di chiusura per ferie o per manutenzioni straordinarie.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica l'apposizione dei vincoli nei confronti dei destinatari delle agevolazioni e dei proprietari dei beni indicati dall'art. 4. In caso di successiva alienazione a favore di terzi, l'onere della verifica è posto a carico di chi trasferisce la proprietà.

3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio:

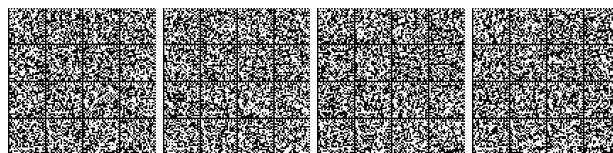
a) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), dichiara la decadenza dai benefici volumetrici previsti dalla legge imponendo la restituzione dell'equivalente pecuniario pari alla differenza tra il valore di mercato che i terreni conseguono in virtù dell'attribuzione dei benefici volumetrici di cui alla presente legge e il loro valore di mercato alla data di presentazione dei progetti di cui all'articolo 8; l'importo della sanzione decresce proporzionalmente col decorrere del tempo e si azzerà allo spirare del ventesimo anno;

b) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera b), irroga, per ogni giorno di chiusura dell'impianto eccedente il periodo di due mesi, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 300 ad un massimo di 500 euro.

4. Le obbligazioni derivanti dai provvedimenti di cui al comma 3 sono solidali.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi di cui all'art. 9, comma 4, quantifica, attraverso opportune stime, gli importi delle obbligazioni restitutorie di cui al comma 3, lettera a), applicabili a ciascun intervento.

6. È comunque vietato il cambio di destinazione d'uso dei terreni destinatari delle agevolazioni nei primi venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica. Tale prescrizione si applica anche in caso di successiva alienazione a favore di terzi.



7. I nuovi campi da golf garantiscono un numero adeguato di ingressi ai turisti giocatori di golf.

8. Alla richiesta di ammissione alle agevolazioni è allegato un progetto di gestione che preveda e disciplini il criterio d'uso di cui al comma 7.

Art. 8.

Presentazione dei progetti

1. I soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi campi da golf e all'ampliamento di quelli già esistenti presentano all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, richiesta di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, corredata dalla seguente documentazione:

a) il progetto dell'impianto sportivo contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredata da una relazione sull'impatto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono;

b) i progetti preliminari di tutte le opere previste e di tutte quelle necessarie a rendere funzionale ed operativo l'impianto sportivo, redatti seguendo le "Linee guida generali per una costruzione ecocompatibile dei percorsi di golf italiani" emanate dalla Federazione italiana golf;

c) la relazione contenente in dettaglio gli aspetti tecnici ed economico-finanziari della realizzazione della struttura, del suo funzionamento per il periodo di durata del vincolo e delle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 7;

d) l'assenso dei comuni interessati espresso mediante delibera del consiglio comunale;

e) la relazione sulle previsioni di utilizzo delle risorse idriche necessarie per il mantenimento dei campi e delle relative fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo dei reflui degli impianti di depurazione già presenti nelle vicinanze o da costruire *ex novo*;

f) il progetto dettagliato di un sistema di monitoraggio dei livelli di contaminazione e di salinizzazione delle falde sotterranee, laghi e/o fiumi eventualmente presenti nelle vicinanze dei campi, certificato da soggetti pubblici o privati abilitati; la Regione si riserva in qualunque tempo la verifica sul suo funzionamento ed efficienza;

g) il favorevole parere tecnico della Federazione italiana golf;

h) l'elenco delle strutture alberghiere già esistenti nel raggio di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

Art. 9.

Adempimenti regionali

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 8 e verificatane la completezza, indice le conferenze di servizio istruttorie ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, per l'analisi delle domande pervenute. Alle conferenze partecipano i soggetti proponenti, i dirigenti competenti dei comuni e delle province interessate dagli interventi, e per la Regione i componenti della Commissione di cui all'art. 11. È, inoltre, invitata a partecipare la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici territorialmente competente. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni. All'esito dei lavori della conferenza e, in ogni caso, scaduto il termine dei novanta giorni, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di impatto ambientale (VIA), alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che si pronunciano sulla compatibilità ambientale del progetto all'interno della medesima conferenza. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione delle conferenze, i soggetti proponenti adeguano le proposte alle eventuali prescrizioni ed osservazioni in esse formulate.

2. Il provvedimento, adottato da parte della conferenza o dell'amministrazione procedente, è trasmesso dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio alla Commissione di valutazione di cui all'art. 11 entro sette giorni da tale adozione. La Commissione regionale di valutazione, ricevuta il provvedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:

a) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a carattere internazionale;

b) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto economico-finanziario;

c) impatto ambientale, con particolare riferimento agli aspetti tossicologici e alla tipologia delle essenze da impiegare;

d) localizzazione proposta, con particolare riferimento alla vicinanza alle grandi vie di comunicazione stradale e agli aeroporti;

e) minor utilizzo delle risorse idriche e idoneo sistema di approvvigionamento;

f) qualità e quantità dell'utilizzo della cubatura residenziale, privilegiando le proposte con le volumetrie più contenute;

g) localizzazione della proposta valutata nell'ottica di conseguire l'obiettivo della distribuzione diffusa delle strutture negli ambiti di cui all'art. 5, comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate;

h) varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico;

i) riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agro-pastorali;

j) qualità architettonica dei singoli manufatti e ottenimento di certificazioni di risparmio energetico nazionali ed internazionali.

3. La Commissione regionale di valutazione attribuisce un parametro di valutazione uguale per tutti i requisiti previsti dal comma 2, con l'unica eccezione di quello previsto alla lettera g) al quale è attribuito un valore doppio rispetto agli altri. La Commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

4. La Commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento finale, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati e ritenuti idonei escludendo quelli non idonei, e trasmette gli atti all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

5. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio ammette alle agevolazioni della presente legge i primi cinque progetti in graduatoria tra quelli risultati idonei per ciascuna area, per un massimo di cinque campi per ognuno degli ambiti individuati all'art. 5, comma 6.

Art. 10.

Attuazione degli interventi

1. I progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge sono attuati previo espletamento della procedura prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, all'interno della quale è eventualmente espletata la procedura di intesa di cui all'art. 11 delle norme tecniche di attuazione allegata alla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7. Per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà e la verifica di coerenza, di cui all'art. 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, da parte del competente Assessorato regionale, è espressa entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi i quali la verifica è da intendersi positivamente conclusa.

Art. 11.

Commissione regionale di valutazione

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge sono valutate da una Commissione regionale di valutazione nominata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, composta da:

a) il direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, o un suo delegato, che la presiede;

b) il direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, o un suo delegato;



c) il direttore generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato;

d) il direttore generale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, o un suo delegato;

e) due esperti in materia di realizzazione di campi da golf nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali scelto da una terna proposta dalla Federazione italiana golf;

f) il presidente regionale del CONI, o un suo delegato;

g) i presidenti provinciali del CONI, o loro delegati.

2. Le decisioni della Commissione sono valide solo con la partecipazione di almeno sei componenti.

Art. 12.

Divieto di cumulo dei benefici

1. La fruizione delle agevolazioni di cui alla presente legge non è cumulabile con l'accesso a qualunque contributo economico previsto dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 settembre 2011

CAPPELLACCI

11R0536

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale della regione Piemonte del 27 luglio 2011, n. 13 riguardante «Disposizioni urgenti in materia di commercio».

Per mero errore materiale sul *Bollettino ufficiale* n. 31 del 4 agosto 2011 il testo delle note di cui alla legge regionale in oggetto contiene alcune imprecisioni.

Si provvede pertanto a ripubblicare, nella versione corretta, il testo delle note all'articolo 2 e all'articolo 8 della citata legge.

Note all'art. 2.

— Il testo dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: «Art. 3 (*Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica*). — 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1. La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (*Allegato A*); i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (*Allegato B*); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (*Allegato C*);



d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale;

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.

3-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'articolo 18-bis, comma 4-bis. Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.

3-ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica ed ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, è indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.»

Note all'art. 8.

— Il testo dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: «Art. 18-bis (*Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio*) — 1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti del commercio. I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi.



1-bis. Possono far parte prioritariamente dei distretti del commercio i comuni dell'area di programmazione commerciale di riferimento, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria del commercio a livello provinciale.

1-ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio da promuovere.

2. La promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi.

3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio.

4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi, 2 e 3.

4-bis. È istituito il fondo regionale per la qualificazione del commercio, gestito direttamente dalla Regione o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il funzionamento del fondo, che è alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dalle risorse provenienti dal versamento del 25 per cento dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 3-bis ed è prioritariamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati dagli interventi subordinati al versamento dell'onere aggiuntivo con particolare attenzione ai piccoli comuni. Nel fondo confluiscono inoltre le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento specifici; al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite.

4-ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3-ter, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalità.».

11R0509

Legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 di modifica alla legge regionale della regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

La legge regionale in oggetto è stata pubblicata sul supplemento al *Bollettino ufficiale* n. 34 del 25 agosto 2011 comprensiva delle cartografie. La cartografia n. 13 - Parco naturale La Mandria - è pervenuta, per mero errore materiale non dovuto alla redazione, non conforme con il testo licenziato dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale in data 21 febbraio 2011 e successivamente approvato dal Consiglio regionale in data 28 luglio 2011.

Si provvede pertanto a ripubblicare, nella versione corretta, la summenzionata cartografia.

(Omissis).

11R0508

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-042) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 1 0 2 2 *

€ 3,00

